




*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2014



Commissione Tributaria Regionale della Campania

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

✿ *Dr. Notari Alfredo*

REDATTORI DELLE MASSIME

✿ *Dr. Barretta Luigi*

✿ *Dr. Buonomo Vincenzo*

✿ *Dr. Cossu Giovanni*

✿ *Avv. Dinacci Filippo*

✿ *Dr. Goglia Luigi*

✿ *Avv. Longobardi Antonino*

✿ *Avv. Marengi Raffaele*

✿ *Dr. Sapignoli Francesco*

COORDINATORE RESPONSABILE

✿ *Dr. Cesareo Fiorillo – Commissione Tributaria Regionale Napoli*

COLLABORATORI

✿ *Ruggiero Nicola – Commissione Tributaria Provinciale Benevento*

✿ *Msancinelli Aldo – Commissione Tributaria Regionale Napoli*

ANNO 2011
INDICE GENERALE

▣	PROCESSO TRIBUTARIO	DA PAG. 17 A PAG. 34
▣	CATASTO	PAG. 35
▣	ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI	DA PAG. 36 A PAG. 60
▣	RISCOSSIONE	DA PAG. 61 A PAG. 72
▣	VIOLAZIONI E SANZIONI	DA PAG. 73 A PAG. 74
▣	AGEVOLAZIONI E SANZIONI	DA PAG. 75 A PAG. 76
▣	IRPEF	DA PAG. 77 A PAG. 78
▣	IRES	PAG. 79
▣	IVA	DA PAG. 80 A PAG. 83
▣	IRAP	DA PAG. 84 A PAG. 87
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO	DA PAG. 88 A PAG. 100
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONTRIB. UNIFICATO	DA PAG. 101 A PAG. 116
▣	TRIBUTI E SERVIZI DOGANALI	DA PAG. 117 A PAG. 119
▣	TRIBUTI LOCALI – ICI	DA PAG. 120 A PAG. 126
▣	TRIBUTI LOCALI – TARSU	DA PAG. 127 A PAG. 130
▣	TRIBUTI LOCALI – DIRITTI CAMERALI	PAG. 131
▣	TRIBUTI LOCALI – TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAG. 132
▣	TRIBUTI LOCALI - ECOTASSA	DA PAG. 133 A PAG. 134

ANNO 2011
INDICE ANALITICO

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 2 - Sentenza del 20/06/2014 n. 556 **Pag. 17**

Processo tributario – Notifica a mezzo PEC ai sensi del Dpr n. 68/2005 – Necessità ai fini della validità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 16/01/2014 n. 79 **Pag. 18**

Processo Tributario – Avviso di liquidazione – Presentazione reclamo di mediazione e ricorso separatamente dai contraenti – Riunione dei ricorsi – Ammissibilità – Effetti.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 04/02/2014 n. 167 **Pag. 19**

Processo tributario – Recalmo ex art. 17 bis D. Lgs. 546/92 – Condizione di ammissibilità del ricorso – Inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio prima del decorso di 90 giorni per la conclusione della mediazione – Rilevabilità d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 10/03/2014 n. 338 **Pag. 20**

Processo Tributario – Avviso di accertamento – Tardività del ricorso in presenza di istanza di accertamento con adesione non coltivata.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 20/03/2014 n. 415 **Pag. 21**

Processo Tributario – Art. 19 D. Lgs. 546/92 – Atti impugnabili – Non tassatività elencazione.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 08/05/2014 n. 604 **Pag. 23**

Processo tributario – Impugnabilità diniego di istanza di sgravio per intervenuta decadenza e prescrizione da parte dell’Agente della Riscossione – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 03/09/2014 n. 974 **Pag. 24**

Processo Tributario – Provvedimento della Direzione Generale Agenzia delle Entrate – Impugnazione – Competenza territoriale della Ctp dove ha sede la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate precedente – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 22/09/2014 n. 977 **Pag. 25**

Processo Tributario – Ricorso avverso il rigetto istanza di rateizzazione conseguente a preavviso di fermo amministrativo in precedenza notificato dall’Agente della riscossione, inerente tre cartelle di pagamento – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 22/09/2014 n. 978 **Pag. 26**

Processo tributario – Ricorso proposto avverso il diniego parziale inerente istanza di autotutela – Inammissibile.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 07/11/2014 n. 1119 **Pag. 27**

Processo tributario – Notificazione dell’atto impositivo – Modalità – Decorrenza del termine prescritto per la proposizione del ricorso – Inosservanza – Inammissibilità del ricorso – Conseguenze.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 25 - Sentenza del 25/03/2014 n. 7669 **Pag. 28**
Processo tributario – Ricorso avverso Invito al pagamento emesso per mancata indicazione nei ricorsi della Pec del difensore e del valore della lite – Sussiste..

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 19 - Sentenza del 16/05/2014 n. 12411 **Pag. 29**
Processo tributario – Notificazioni – Notificazione del ricorso introduttivo a mezzo di posta elettronica certificata – Invalidità della notifica – Sussiste – Inammissibilità del ricorso – Consegue.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 30 - Sentenza del 06/06/2014 n. 15030 **Pag. 30**
Processo tributario – Partecipazione innanzi alla Ctp non è consentita agli iscritti all'Associazione Nazionale tributaristi, né ai praticanti avvocati.
Validità della notificazione del ricorso per posta privata (a mezzo della Call Post Srl), sempre che le parti risultino costituite nel processo.
Inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 49 - Sentenza del 11/02/2014 n. 1328 **Pag. 32**
Processo tributario – Assenza di motivi specifici – Violazione art. 53 D. Lgs. 546/92 – Inammissibilità dell'appello.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 52 - Sentenza del 18/03/2014 n. 2782 **Pag. 33**
Processo tributario – Notifica ricorso a mezzo servizio postale privato – Inesistenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 47 - Sentenza del 24/03/2014 n. 3028 **Pag. 34**
Processo tributario – Impugnabilità atti non ricompresi nell'art. 19 D.Lgs. 546/92 che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

CATASTO

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 30 - Sentenza del 06/06/2014 n. 14796 **Pag. 35**
Catasto – Accertamento catastale – Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con procedura DOCFA – Motivazione – Obbligatorietà – Sussiste – Onere della prova a carico dell'Amministrazione.

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 03/02/2014 n. 155 **Pag. 36**
Accertamento – Reddito di impresa – Costi – Inerenza – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 06/03/2014 n. 326 **Pag. 37**

Accertamento – Ricorsi plurimi avverso avviso di accertamento sulla base degli studi di settore ed antieconomicità della gestione – Attività di fatto iniziata successivamente alla costituzione della società – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 21/03/2014 n. 430 **Pag. 38**

Accertamento – Avviso di accertamento fondato sull'antieconomicità di gestione – Società in liquidazione sottoposta a procedura di concordato preventivo – Nullità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 27/03/2014 n. 443 **Pag. 39**

Accertamento – Avvisi di accertamento sulle risultanze di PVC della GdF – Nullità dell'avviso di accertamento notificato in violazione dell'art. 12 comma 7 Legge 212/2000, in caso di particolare motivata urgenza – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 08/05/2014 n. 594 **Pag. 40**

Accertamento – Applicabilità dell'art. 12 comma 7 Legge 212/2000 – Assenza di processo verbale di constatazione – Non sussiste.

Termini decadenza potere accertativo.

Finanziamenti infruttiferi – Presunzione semplice – Inversione onere della prova.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 12/05/2014 n. 624 **Pag. 41**

Accertamento – Avviso di accertamento – Controllo – Questionario – Perdita dichiarata non congrua alle risultanze – Studi di settore – Rimanenze per lavori in corso, mancata allegazione dei prospetti.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 14/05/2014 n. 638 **Pag. 42**

Accertamento – Perdita di esercizio – Antieconomicità – Studio di settore: attività non congrua e non coerente sul ricavo puntuale – Accertamento con adesione con esito negativo – Omessa attivazione del contraddittorio.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 20/05/2014 n. 659 **Pag. 43**

Accertamento – Valore del costo del venduto.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 20/05/2014 n. 662 **Pag. 44**

Accertamento – Reddito di impresa - Deducibilità costi di impresa non registrati.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 19/06/2014 n. 790 **Pag. 45**

Accertamento – Omessa dichiarazione dei redditi – Accertamento induttivo – Deduzione dei costi – Notifica al liquidatore.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 07/07/2014 n. 869 **Pag. 46**

Accertamento – Avvisi di accertamento a seguito di p.v.c. elevati dalla GdF anni 2005, 2006 e 2008 – Raddoppio dei termini di prescrizione D. Lgs. 74/2000 – Mancata produzione della denuncia da parte dell'Ufficio in relazione ai reati previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del D. Lgs. 74/2000 – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 08/07/2014 n. 871 **Pag. 47**

Accertamento imposte sui redditi – Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Delega alla sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio – Necessità di allegazione dell'atto di delega – Sussiste – Mancata allegazione ed esibizione – Nullità dell'avviso di accertamento – Consegue.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 28/07/2014 n. 947 **Pag. 48**
Accertamento – Società di comodo – Rigetto istanza di disapplicazione della normativa – Unico bene: immobile improduttivo di reddito.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 15/09/2014 n. 976 **Pag. 49**
Accertamento – Avviso di accertamento – Diritto di usufrutto – Ammortamento delle quote per il periodo di utilizzazione, sino alla sua scadenza – Acquisto dell'usufrutto da parte della società e della nuda proprietà del socio che detiene una quota considerevole del capitale sociale.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 23/10/2014 n. 1071 **Pag. 50**
Accertamento – Avviso di accertamento di maggiori ricavi con applicazione degli studi di settore nei confronti di società fallita per l'accertata antieconomicità della gestione aziendale – Mancanza dei presupposti – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 26/11/2014 n. 1210 **Pag. 51**
Accertamento – Operazioni inesistenti – Cartiera – Diritto alla detrazione Iva – Negazione – Prova della natura fraudolenta dell'operazione – Onere della prova da parte dell'Ufficio – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 3 - Sentenza del 04/04/2014 n. 2670 **Pag. 52**
Accertamenti e controlli – Produzione documenti – Tardività – Omissione dovuta a colpa grave – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. – Napoli - Sezione 38 - Sentenza del 01/10/2014 n. 22649 **Pag. 53**
Accertamento – Tassazione dividendi distribuiti da società residenti in Italia a soggetti residenti e non residenti.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 49 - Sentenza del 11/02/2014 n. 1328 **Pag. 55**
Processo tributario – Assenza di motivi specifici – Violazione art. 53 D. Lgs. 546/92 – Inammissibilità dell'appello.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 17 - Sentenza del 03/03/2014 n. 2079 **Pag. 56**
Accertamento – Verifica fiscale – Permanenza degli operatori presso la sede del contribuente – Termine ordinatorio – Nullità degli atti eseguiti dopo il decorso del termine – Insussistenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 52 - Sentenza del 26/05/2014 n. 5134 **Pag. 57**
Accertamento – Deducibilità dei costi sostenuti in forza di fideiussione rilasciata nell'interesse di società controllata – Inerenza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 39 - Sentenza del 26/05/2014 n. 5186 **Pag. 58**
Accertamento – Accertamento del reddito di conducente di taxi, soci di cooperative, ai fini Irpef, Irap ed Iva – Tassabilità diretta ai soci e non alla cooperativa.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 39 - Sentenza del 22/09/2014 n. 6384 **Pag. 59**
Accertamento – Invito al contraddittorio – Obbligo di comunicazione – Nullità dell'atto impositivo in caso di mancato invito.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 2 – Sentenza 09/07/2014 n. 6829 **Pag. 60**
Procedimento di adesione – Nomina difensore ed elezione di domicilio – Valenza processuale.

RISCOSSIONE

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 3 - Sentenza del 21/06/2014 n. 112 **Pag. 61**

Riscossione – Principio del ne bis in idem per precedente pronuncia – Sussistenza – Ricorso in opposizione a cartella di pagamento – Deduzioni nel merito – Inammissibilità – Sussistenza – Condanna di parte soccombente per lite temeraria – Sussistenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 20/01/2014 n. 96 **Pag. 62**

Riscossione – Solidarietà di imposta nella scissione – Ex art. 2506 c.c. – Applicabilità dell'art. 173 comma 13 TUIR..

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 27/01/2014 n. 137 **Pag. 63**

Riscossione – Intimazione di pagamento crediti erariali del Concessionario della riscossione – Legittimazione passiva – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Poteri istruttori del Giudice tributario

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 12/02/2014 n. 230 **Pag. 64**

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica del Concessionario della riscossione a mezzo posta – Validità – Compensazione tra crediti vantati nei confronti dello Stato e di pubbliche amministrazioni e debiti tributari – Spettanza – Condizioni.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 21/03/2014 n. 266 **Pag. 65**

Riscossione – Pignoramenti presso terzi da parte di Equitalia Sud SpA – Difetto di giurisdizione del Giudice tributario.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 05/03/2014 n. 322 **Pag. 66**

Riscossione – Cartella di pagamento – Recupero credito di imposta ex art. 8 L. 388/2000 indebitamente compensato – Carezza di motivazione – Mancata indicazione del residuo credito nel relativo quadro RU nel periodo intermedio.

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 7 – Sentenza del 10/06/2014 n. 729 **Pag. 67**

Riscossione – Preavviso di fermo amministrativo – Tasse automobilistiche – Omessa comunicazione bonaria per importo inferiore ad euro 2000,00 – Omesso invio dell'avviso ex art. 50 comma 2 Dpr n. 602/73.

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 1 – Sentenza del 30/06/2014 n. 833 **Pag. 68**

Riscossione – Cartella di pagamento – Carezza di motivazione della pretesa tributaria nell'indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni.

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 2 – Sentenza del 23/09/2014 n. 979 **Pag. 69**

Riscossione – Cartella di pagamento – Decadenza dal potere di liquidazione delle imposte – Natura ordinatoria del termine – Sussiste – Notificazione da parte del Concessionario a mezzo posta – Validità.

Comm. Trib. Prov. Caserta – Sezione 3 – Sentenza del 06/06/2014 n. 4818 **Pag. 70**

Riscossione – Opposizione avverso il fermo amministrativo notificato dal Consorzio di Bonifica del bacino Inferiore del Volturno a seguito di mancato pagamento di cartella di pagamento – Non dovuto.

Comm. Trib. Prov. Napoli – Sezione 19 – Sentenza del 16/04/2014 n. 9877 **Pag. 71**
Riscossione – Estratto di ruolo – Impugnabilità autonoma – Insussistenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 47 – Sentenza 24/03/2014 n. 3028 **Pag. 72**
Riscossione – Avviso di pagamento – Nullità avvisi di pagamento caratterizzati da richieste generiche.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 3 – Sentenza del 20/01/2014 n. 99 **Pag. 73**
Ritardi od omessi versamenti – Art. 13 D. Lgs. 471/97 – Pagamento entro quindicesimo giorno – Applicabilità del principio contenuto nell'art. 3 comma 3 D. Lgs. 472/97 in relazione alla legge 15/07/2011 n. 111 – Riduzione della sanzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo se pagato entro 15 giorni dalla scadenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 2 – Sentenza del 20/03/2014 n. 415 **Pag. 74**
Sanzioni amministrative – Art. 5 D. Lgs. 472/1997 – Responsabilità del contribuente – Onere della prova.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 2 – Sentenza del 04/06/2014 n. 698 **Pag. 75**
Avviso di accertamento per omessa presentazione dichiarazione Unico – Regime agevolato ex legge 398/91 – Irrogazione sanzioni – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 7 – Sentenza del 17/07/2014 n. 906 **Pag. 76**
Imposta sui redditi – Risarcimento danni a seguito di danno biologico – tassazione sulle voci interessi e rivalutazione monetaria.

IRPEF

Comm. Trib. Prov. Napoli – Sezione 30 – Sentenza del 22/04/2014 n. 10150 **Pag. 77**

Imposte sul reddito – Irpef – Tassazione di somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo – Applicazione della stessa aliquota per il trattamento di fine rapporto – Disparità di trattamento – Contrasto con direttiva comunitaria – Rimborso della maggiore imposta trattenuta – Spettanza – Termine di prescrizione della richiesta di rimborso – Mesi 48 – Sussistenza.

IRES

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 21/03/2014 n. 428 **Pag. 79**

Imposte sul reddito – Ires – Omessa esposizione in dichiarazione di credito di imposta – Dichiarazione Integrativa – Diritto al credito.

IVA

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 2 - Sentenza del 20/06/2014 n. 556 **Pag. 80**

Imposte indirette – Iva – Prescrizione decennale rimborso Iva richiesto in dichiarazione dei redditi seguito da istanza di rimborso nei successivi due anni – Sussistenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 20/05/2014 n. 659 **Pag. 81**

Imposte indirette – Iva – Prescrizione decennale rimborso Iva richiesto in dichiarazione dei redditi seguito da istanza di rimborso nei successivi due anni – Sussistenza.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 13 - Sentenza del 29/10/2014 n. 4501 **Pag. 82**

Imposte indirette – Iva – Accertamento – Avviso di accertamento fondato sulle risultanze dei conti correnti bancari – Presunzione legale di imponibilità dei versamenti e dei prelevamenti - Sussiste – Onere della prova contraria a carico del contribuente – Conseguenze.

IRAP

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 27/05/2014 n. 681 **Pag. 84**

Imposte indirette – Irapp – Riscossione – Cartella di pagamento Irapp – Disconoscimento del credito per omessa dichiarazione dei redditi – Applicazione della sanzione per omessa dichiarazione – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 12/06/2014 n. 735 **Pag. 85**

Imposte indirette – Irapp – Omessa presentazione della dichiarazione ai fini Irapp – Eccedenza di imposta

a credito generata nel precedente periodo d'imposta – Mancata contestazione del credito vantato – Principio della corrispondenza di quanto iscritto a ruolo.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 12/06/2014 n. 746 **Pag. 86**

Imposte indirette – Irap – Attività professionale – Autonoma organizzazione – Presupposti dell'imposta – Questione di fatto da accertarsi da parte del Giudice – Onere del contribuente, in caso di richiesta di rimborso d'imposta asseritamente non dovuta, provare l'assenza dei presupposti – Sussistenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 39 - Sentenza del 09/06/2014 n. 5681 **Pag. 87**

Imposte indirette – Irap - Agevolazioni – Diritto a rimborso – Liberalizzazione settore trasporti – Trasformazione del rapporto concessorio in rapporto contrattuale – Presupposto dell'assenza di rapporto concessorio – Sussistenza.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 05/02/2014 n. 172 **Pag. 88**

Imposte Indirette – Imposta di registro – Registrazione di atto pubblico con plurime cessioni di quote sociali – Imposta principale dovuta per ciascuna cessione – Valore delle circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 17/02/2014 n. 243 **Pag. 89**

Imposte indirette – Imposta di registro, ipotecaria e catastale – avviso di liquidazione – Ampliamento della prima casa – Agevolazioni fiscali – Spettanza – Mancata fusione catastale degli immobili entro il termine triennale – Irrilevanza

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 09/06/2014 n. 712 **Pag. 90**

Imposte indirette – Imposta di registro – Avviso di liquidazione imposta di registro – Presunzione di pagamento in nero.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 17/06/2014 n. 759 **Pag. 91**

Imposte indirette – Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Sottoscrizione da parte di impiegato della carriera direttiva delegato dal Capo dell'ufficio – Legittimità – Sussiste – Aumento del valore dell'immobile basato su movimentazioni finanziarie non correlate all'acquisto – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 10/07/2014 n. 886 **Pag. 92**

Imposte indirette – Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Atto notarile registrato telematicamente a tassa fissa – Avviso di liquidazione non impugnato nei termini – Pagamento delle maggiori imposte – Definitività dell'avviso di liquidazione – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 22/07/2014 n. 934 **Pag. 93**

Imposte indirette – Imposta di registro – Avviso di liquidazione imposte di registro – Errata registrazione decreto ingiuntivo di pagamento.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 22/07/2014 n. 944 **Pag. 94**
Imposte indirette – Imposta di registro – Liquidazione Imposta di registro – Difetto di motivazione.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 2 - Sentenza del 11/03/2014 n. 6144 **Pag. 95**
Imposte indirette – Imposta di registro – Avviso di liquidazione dell'imposta di registro – Omessa motivazione – legittimità (riferimento agli estremi dell'atto da tassare).

Comm. Trib. Prov. Salerno – Sezione 18 - Sentenza del 27/01/2014 n. 309 **Pag. 96**
Imposte indirette – Imposta di registro – Illegittimità avviso di liquidazione – Mancata allegazione della sentenza all'avviso di liquidazione – Insussistenza.
Sentenze di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale – Applicazione art. 8 lett. c) della Tariffa, parte prima, allegato A) al Dpr. 131/1986.
Proprietà indivisa – Obbligazione solidale ex art. 57 Dpr 131/1986.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 1 - Sentenza del 03/03/2014 n. 942 **Pag. 98**
Imposte indirette – Imposta di registro – Registrazione atti giudiziari in misura fissa e proporzionale – Criteri e modalità di applicazione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 51 - Sentenza del 04/03/2014 n. 2133 **Pag. 99**
Imposte indirette – Imposta di registro – Avviso di liquidazione e irrogazione di sanzione – Imposta di registro su impugnazione di sentenza del Giudice di Pace in giudizio di valore inferiore ad euro 1.033,00 – Esenzione ex art. 46 L. 374/

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONTRIBUTO UNIFICATO

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 1 - Sentenza del 14/04/2014 n. 308 **Pag. 101**
Imposte indirette – Contributo unificato – Disciplina sul contributo unificato in ipotesi di ricorso cumulativo avverso più atti impositivi – somma del valore degli atti impugnati.

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 3 - Sentenza del 10/02/2014 n. 838 **Pag. 102**
Imposte indirette – Contributo unificato – Contributo unificato in eccedenza con versamento ed. semplificato – Richiesta di rimborso a titolo di indebito oggettivo ex art. 20133 c.c. – Titolarità del diritto azionato.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 30 - Sentenza del 12/06/2014 n. 15356 **Pag. 103**
Imposte indirette – Contributo unificato – Avviso di pagamento – Prenotazione a debito da parte del Concessionario alla riscossione – Insussistenza.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 30 - Sentenza del 12/06/2014 n. 15357 **Pag. 104**
Imposte indirette – Contributo unificato – Invito al pagamento contributo unificato.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 12 - Sentenza del 31/10/2011 n. 16369 **Pag. 105**
Imposte indirette – Contributo unificato – Invito al pagamento del tributo – Giurisdizione del giudice tributario e autonoma impugnabilità – Prenotazione a debito dell'Agente della riscossione –

Esclusione.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 9 - Sentenza del 17/07/2014 n. 19238 **Pag. 107**

Imposte indirette – Contributo unificato – Invito al pagamento – Impugnabilità – Ammissibilità – Sussistenza – Prenotazione a debito da parte dell’Agente della riscossione – Insussistenza.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 2 - Sentenza del 20/02/2014 n. 699 **Pag. 109**

Imposte indirette – Contributo unificato – Invito al pagamento del tributo – Giurisdizione del Giudice tributario e autonoma impugnabilità dell’atto – Prenotazione a debito dell’Agente della riscossione – Edsclusione.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 2 - Sentenza del 20/02/2014 n. 704 **Pag. 111**

Imposte indirette – Contributo unificato – Riscossione – Invito al pagamento – Prenotazione a debito da parte del Concessionario della riscossione – Insussistenza.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 14 - Sentenza del 17/03/2014 n. 1269 **Pag. 112**

Imposte indirette – Contributo unificato – Fruizione dell’istituto della prenotazione a debito degli Agenti della riscossione – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 14 - Sentenza del 17/03/2014 n. 1271 **Pag. 113**

Imposte indirette – Contributo unificato – Fruizione dell’istituto della prenotazione a debito da parte degli Agenti della riscossione – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 14 - Sentenza del 17/03/2014 n. 1286 **Pag. 114**

Imposte indirette – Contributo unificato – Competenza delle Commissioni Tributarie in materia di contributo unificato – Impugnabilità dell’invito al pagamento del contributo unificato – Debenza del contributo unificato da parte dei Concessionari della riscossione nei processi tributari.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 2 - Sentenza del 11/06/2014 n. 2635 **Pag. 115**

Imposte indirette – Contributo unificato – Invito al pagamento – Autonoma impugnabilità – Valore della controversia – Retroattività della nuova disciplina.

DOGANE

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 22/01/2014 n. 116 **Pag. 117**

Tributi doganali – Accise _ Ricorso avverso avviso di pagamento – Omessa risposta alle deduzioni del contribuente avverso il Pvc – Verifica fiscale di durata superiore ai 30 giorni – Illegittimità dell’avviso di pagamento – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 20/10/2014 n. 1044 **Pag. 118**

Tributi doganali – Invito al pagamento accise alcolici – Richiesta di abbuono delle accise in seguito alla comunicazione della rottura di un tino e dello sversamento di liquore.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 52 - Sentenza del 29/01/2014 n. 841 **Pag. 119**

Tributi doganali – Invito al pagamento – Termine triennale di prescrizione – Sussiste – Proroga del termine di prescrizione – Condizioni.

TRIBUTI LOCALI – ICI

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 07/05/2014 n. 568 **Pag. 120**

Tributi locali – Ici – Esenzione prima casa – Unità catastali contigue appartenenti ciascuna ad uno dei coniugi – Unificazione catastale – Necessità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 07/05/2014 n. 575 **Pag. 121**

Tributi locali – Ici – Area edificabile di immobile ancora in costruzione – Non assoggettabilità all'imposta – Dichiarazione del vincolo pertinenziale – Necessità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 05/06/2014 n. 706 **Pag. 122**

Tributi locali – Ici – Avviso di accertamento – Motivazione – Obbligatorietà – Area edificabile – Prg adottato – Presupposto dell'imposta – Sussistenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 29/08/2014 n. 969 **Pag. 123**

Tributi locali – Avviso di accertamento a società fallita – Notifica di avvisi di accertamento a mezzo Pec, allegati all'istanza di insinuazione al passivo fallimentare – Illegittimità della procedura di notificazione – Omessa notificazione degli atti al soggetto fallito.

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 1 – Sentenza del 05/12/2014 n. 1258 **Pag. 124**

Tributi locali – Ici – Aree edificabili – Tassazione – Limiti.

Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 18 - Sentenza del 27/01/2014 n. 293 **Pag. 125**

Tributi locali – Ici – Avviso di accertamento notificato a mezzo di servizio postale privato – Tassazione delle aree fabbricabili – Mancanza dei piani attuativi (piani particolareggiati o di lottizzazione) – Vincoli di inedificabilità.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 39 – Sentenza del 07/04/2014 n. 3523 **Pag. 126**

Tributi locali – Ici – Sanzione per omessa denuncia – Divieto di duplicazione.

TRIBUTI LOCALI – TARSU

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 19/03/2014 n. 395 **Pag. 127**

Tributi locali – Tarsu – Finanziaria 2007 – Termini decadenza azione accertatrice.
Legittimazione passiva S.r.l. non cancellata dal registro delle imprese.
Notifica ai soci – Società non estinta – Irritualità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 04/06/2014 n. 702 **Pag. 128**

Tributi locali – Tarsu – Avviso di accertamento Tarsu – Liquidazione dell'imposta con riferimento alla effettiva produzione di rifiuti – Inutilizzabilità dei locali – Immobili concessi in locazione a terzi – Omissione della denuncia di variazione e del pagamento dle tributo – Cumulo giuridico delle sanzioni

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione ? - Sentenza del 19/03/2014 n 5090 **Pag. 129**

Tributi locali – Tarsu – Tassa dovuta su tutte le aree utilizzate fatta eccezione per i locali adibiti alla produzione e per le aree scoperte non utilizzate.

TRIBUTI LOCALI – DIRITTI CAMERALI

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 26/03/2014 n. 438 **Pag. 131**

Tributi locali – Diritti camerali – Cartella di pagamento diritto annuale d'iscrizione al registro delle imprese – Cartella notificata ai soci in qualità di coobbligati in solido – Sussiste – Società cancellata – Prescrizione del diritto.

TRIBUTI LOCALI – TASSE AUTOMOBILISTICHE

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 51 - Sentenza del 12/12/2014 n. 10855 **Pag. 132**

Tributi locali – Tasse automobilistiche – Riscossione coattiva – Decadenza ex art. 25 comma 1 lett. c) Dpr 602/73.



TRIBUTI LOCALI – ECOTASSA

Comm. Trib. Prov. napoli - Sezione 7 - Sentenza del 11/11/2014 n. 26770

Pag. 133

Tributi locali – Tributo speciale per il conferimento e il deposito di rifiuti solidi in discarica provenienti da attività di bonifica e smaltimento (cd. ECOTASSA).



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 20/06/2014 n. 556

Intitolazione:

Processo tributario – Notifica a mezzo Pec ai sensi del Dpr 68/2005 – Necessità ai fini della validità .

Massima:

La notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC) per essere ritenuta valida deve scrupolosamente osservare gli elementi indicati dalla legge. In particolare, in ossequio al Dpr 68/2005, il notificante, al fine di fornire prova della corretta notifica, deve necessariamente produrre: 1) stampa atto notificato in formato PDF con firma digitale, se si tratta di allegato; 2) ricevute di accettazione e consegna completa della Pec; 3) certificato di firma digitale del notificante; 4) certificato di firma del gestore Pec; 5) informazioni richieste ai sensi dell'art. 18 del succitato Dpr. Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria contestava al ricorrente il deposito tardivo del ricorso rispetto alla notifica del rigetto del reclamo, notificato appunto, a mezzo Pec. La Commissione rilevava la nullità e/o l'inesistenza della notifica per la mancata allegazione del provvedimento di diniego e la mancata esibizione del certificato di firma digitale del notificante e della firma digitale del gestore della Pec.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 16/01/2014 n. 79

Intitolazione:

Processo tributario – Avviso di liquidazione – Presentazione reclamo-mediazione e ricorso separatamente dai contraenti – Riunione dei ricorsi – Ammissibilità – Effetti.

Massima:

In caso di riunione di ricorsi per manifesta connessione oggettiva, il reclamo prodotto da uno dei debitori di tributi erariali (nella fattispecie imposte di registro, ipotecarie e catastali) rende ammissibile anche il ricorso giudiziario prodotto da altra persona senza il preventivo reclamo per il vincolo di solidarietà esistente tra le parti contraenti, giusto il disposto dell'art. 57 del Dpr 131/86, e per l'estensione degli effetti prodotti da un atto posto in essere da uno di loro avverso il medesimo avviso di liquidazione anche nei confronti dell'altro.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 04/02/2014 n. 167

Intitolazione:

Processo tributario – Recalmo ex art. 17 bis D. lgs. 546/92 – Condizione di ammissibilità del ricorso – Inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio prima del decorso di 90 giorni per la conclusione della mediazione – Rilevabilità d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio.

Massima:

In tema di controversia di valore non superiore a euro 20.000,00, l'art. 17 bis del D. lgs. 546/92 prevede, quale condizione di ammissibilità del ricorso, la mediazione obbligatoria mediante presentazione di reclamo, che produce gli effetti del ricorso decorsi i 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione. Da tale previsione non può che discendere l'inammissibilità del ricorso, peraltro comminata dalla legge stessa, non essendo possibile sostenere, sia sul piano testuale che di ricostruzione logico-sistematica, la comprimibilità del richiamato periodo di giorni novanta.

Commento

La legge di stabilità 2014 ha introdotto varie modifiche all'istituto della mediazione: in particolare, è venuta meno l'inammissibilità del ricorso in caso di omissione dell'istanza; è stata prevista per legge la sospensione della riscossione; sarà applicabile la sospensione dei termini feriali; sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in seguito all'accordo di mediazione non saranno dovuti interessi.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

Le nuove regole saranno operative per gli atti notificati dal 02/03/2014. L'Agenzia delle Entrate (Circ. 1/E del 12/02/2014) precisa che rileva il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Le nuove mediazioni non sono più condizione di ammissibilità del ricorso, rilevando solo quale condizione di procedibilità. A seguito di presentazione dell'istanza, si attiva dunque l'istituto del reclamo che deve essere concluso entro novanta giorni.

Gli Uffici, nel caso si attivi la mediazione, non potranno procedere alla riscossione delle somme. Pertanto, per gli accertamenti esecutivi o le intimazioni di pagamento, non si procederà all'affidamento del carico all'Agente della riscossione.

Nei casi di ruolo o di altri atti per i quali è richiesta l'iscrizione a ruolo, sarà comminata ad Equitalia la sospensione della riscossione della cartella.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 10/03/2014 n. 338

Intitolazione:

Processo tributario - Avviso di accertamento - Tardività del ricorso in presenza di istanza di accertamento con adesione non coltivato.

Massima:

I termini per presentare ricorso, in presenza di istanza di accertamento con adesione, sono prorogati di 90 giorni, a nulla rilevando la circostanza che a seguito di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si sia presentato. Ciò in quanto alcuna sanzione di nullità di utilizzazione della proroga dei termini è stabilita dal D. lgs. 218/97 per coloro che non si presentino all’incontro fissato.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 20/03/2014 n. 415

Intitolazione:

Processo tributario – Art. 19 D. lgs. 546/92 – Atti impugnabili – Non tassatività elencazione.

Massima:

L'elencazione degli atti impugnabili contenuti nell'art. 19 D. lgs. 546/92 non è tassativa e non esclude l'impugnabilità di atti non compresi in tale elenco qualora contengano la manifestazione di una compiuta pretesa tributaria.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 08/05/2014 n. 604

Intitolazione:

Processo tributario – Impugnabilità diniego di istanza di sgravio dell’Agente della riscossione per intervenuta decadenza e prescrizione – Non sussiste.

Massima:

L’Agente della riscossione non ha competenza relativamente all’estinzione del credito tributario per prescrizione del diritto essendo preposto alla sola attività di riscossione dei tributi e degli accessori, per cui non ha la titolarità del credito. Ne consegue che il diniego di istanza di sgravio per intervenuta decadenza e prescrizione da parte di Equitalia, non essendo un atto autonomamente impugnabile previsto dall’art. 19 D. lgs. 546/92 e non rappresentando un atto concreto da cui emerge la volontà impositiva dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, non può essere impugnato.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 03/09/2014 n. 974

Intitolazione:

Processo tributario – Provvedimento della Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate – Impugnazione – Competenza territoriale della Commissione Tributaria dove ha sede l’Agenzia Provinciale procedente – Sussiste.

Massima:

La competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell’art. 4 D. lgs. 546/92, è da individuarsi con riferimento alla sede dell’Ufficio nei cui confronti è proposto il ricorso, anche se esso investe un provvedimento proveniente da altro organo.

Pertanto qualora sia stata respinta l’istanza rivolta all’Agenzia Provinciale delle Entrate, con provvedimento della Direzione Regionale, resta territorialmente competente la Commissione Tributaria Provinciale del luogo ove ha sede l’Ufficio nei cui confronti è proposto il ricorso.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 22/09/2014 n. 977

Intitolazione:

Processo tributario – Ricorso avverso il rigetto istanza di rateizzazione conseguente a preavviso di fermo amministrativo in precedenza notificato dall'Agente della riscossione, inerente tre cartelle di pagamento – Sussiste.

Massima:

La Ctp ha accolto il ricorso del contribuente sul presupposto delle novità introdotte in tema di rateizzazione.

L'art. 52 del D.L. 69/2013, il cosiddetto decreto del fare, ha introdotto importanti novità in materia di riscossione a mezzo ruolo. In particolare la domanda di rateizzazione deve comprendere tutto il debito iscritto a ruolo, con riferimento alle specifiche cartelle indicate dal contribuente. Ciò vuol dire che il contribuente può anche scegliere le cartelle da rateizzare, ma il debito riportato nelle cartelle che ha indicato, come nel caso di specie, dovrà essere rateizzato tutto.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 22/09/2014 n. 978

Intitolazione:

*Ricorso proposto avverso diniego parziale inerente istanza di autotutela –
Inammissibile.*

Massima:

Il ricorso avverso il diniego meramente confermativo della pretesa tributaria, proposto al fine di contestare la fondatezza della stessa è inammissibile. La Commissione ha ritenuto che, avverso il diniego di autotutela confermativo della pretesa, non è esperibile un'autonoma tutela giurisdizionale, in quanto al contribuente non è consentito chiedere al giudice di rimettere in discussione la pretesa erariale.

In definitiva, l'impugnabilità dell'atto di diniego di autotutela, è ammissibile solo per far valere vizi propri del medesimo atto, quali, ad esempio, la sottoscrizione da parte di un soggetto a tanto non legittimato o la contraddittorietà della motivazione addotta.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 07/11/2014 n. III9

Intitolazione:

Processo tributario – Notificazione dell’atto impositivo – Modalità – Decorrenza del termine prescritto per la proposizione del ricorso – Inosservanza – Inammissibilità del ricorso – Consegue.

Massima:

Ai fini della notifica degli avvisi di accertamento, viene in rilievo quanto stabilito dall’art. 60, comma 1 Dpr 600/73 che stabilisce che la notifica al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c.. In caso di temporanea assenza del destinatario, l’avviso di accertamento va notificato con le forme previste dall’art. 140 c.p.c. attraverso il tentativo di consegna da parte dell’agente postale, la verifica della temporanea assenza del destinatario, la immissione di avviso nella cassetta postale e la spedizione di comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata. La notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dalla spedizione della seconda raccomandata così come stabilito dalla sentenza della Consulta n. 3 del 14/01/2010. A nulla rileva la circostanza dell’avvenuta conoscenza da parte del destinatario dell’avviso di accertamento nel momento (successivo) in cui il plico è ritirato presso l’Ufficio postale. Il superamento dei 60 giorni dalla data in cui si è perfezionata la notifica, come anzidetto, per proporre ricorso, ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 546/92 importa l’inammissibilità dello stesso.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 25

Sentenza del 25/03/2014 n. 7669

Intitolazione:

Processo tributario – Ricorso avverso Invito al pagamento emesso per mancata indicazione nei ricorsi della P.e.c. del difensore e del valore della lite – Sussiste.

Massima:

L'avviso di intimazione al pagamento di sanzione per mancata indicazione nei ricorsi della P.e.c. del difensore e del valore della lite, anche se non compreso negli atti elencati nell'art. 19 del D. lgs. 546/92, è autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie (sent. n. 18642 del 30/10/2012 e n. 7344 del 11/05/2012 della Corte di Cassazione). Infatti, in materia di contenzioso tributario, è impugnabile l'avviso bonario con cui l'Amministrazione finanziaria chiede il pagamento di un tributo in quanto esso, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 D. lgs. 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in esso indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria. In sostanza il Collegio ritiene che l'elencazione degli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, riportata nel testo del citato art. 19, si presta, a parere della Commissione, ad un'estensione tale da far ricadere nel novero anche quei provvedimenti pur non espressamente menzionati che concretizzano una compiuta e definitiva pretesa tributaria.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 19

Sentenza del 16/05/2014 n. 12411

Intitolazione:

Processo tributario – Notificazioni – Notificazione del ricorso introduttivo a mezzo di posta elettronica certificata – Invalidità della notifica – Sussiste – Inammissibilità del ricorso – Consegue.

Massima:

L'art. 16, commi 1-bis e 2 - disciplinante le comunicazioni e le notificazioni nel sistema processual-tributario, nella versione attualmente vigente – è da interpretarsi, in maniera implicita ma univoca, nel senso che per il tramite della posta elettronica certificata non è possibile notificare un ricorso tributario. Ne deriva che il processo tributario non può instaurarsi tramite una notifica con P.e.c. dell'atto introduttivo, bensì avvalersi unicamente delle disposizioni degli art.. 137 e seguenti del c.p.c..

In conseguenza, il ricorso notificato a mezzo P.e.c. è inammissibile.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 30

Sentenza del 06/06/2014 n. 15030

Intitolazione:

Processo tributario – Partecipazione innanzi alla Ctp non è consentita agli iscritti all’Associazione Nazionale Tributaristi, né ai praticanti avvocati.

Validità della notificazione del ricorso per posta privata (a mezzo della Call Post Srl), sempre che le parti risultino costituite nel processo.

Inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo.

Massima:

Il Collegio giudicante, in via preliminare, ha stabilito che l’iscritto all’Associazione nazionale tributaristi – L.A.P.E.T. – sprovvisto di titolo abilitativo, non può partecipare al processo tributario in quanto non rientra tra le categorie specificatamente indicate dall’art. 12 comma 2 D. lgs. 546/92.

Considerazioni in parte analoghe valgono per i praticanti avvocati. Questi, infatti, anche se iscritti nel registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio di cui all’art. 8 del regio decreto legge 27711/1933 n. 1578 conv. Con modif. dalla legge 22/01/1934 n. 36, non sono in alcun caso abilitati ad esercitare il patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie.

L’organo giudicante ha segnalato i rilievi alla Procura della repubblica ed al Consiglio dell’Ordine degli avvocati per le conseguenti iniziative di carattere penale di loro eventuale competenza.

Riguardo alla eccepita inammissibilità del ricorso, in quanto notificato alle parti per il tramite della Call Post Srl, il Collegio giudicante ha evidenziato che, la società fornitrice del servizio postale risulta titolare di una licenza individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico col n. 782/2009 solo per quel che qui rileva, per la fornitura di “servizi relativi agli invii



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

raccomandati e assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'art. 4 comma 1 D. lgs. 261/1999 (come modificati dal D.M. 29/12/2005)" non può ritenersi, per effetto della semplice sostituzione dell'intero art. 4 del D. lgs. 261 del 1999 conseguente allentata in vigore del D. lgs. 58/2001, abilitata ad eseguire le notificazioni dei ricorsi alle Commissioni Tributarie, in mancanza di un esplicito ampliamento in tal senso del contenuto della sua licenza individuale.

Tanto evidenziato, ha ritenuto, tuttavia, che il vizio può ritenersi sanato ex tunc per effetto della costituzione di entrambe le parti resistenti, salva la possibilità di queste ultime di chiedere ed ottenere di essere rimessa nei termini che non siano riuscite a rispettare.

Per ultimo, in accoglimento delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso perché rivolto contro dei semplici estratti di ruolo che non rientrano tra gli atti autonomamente impugnabili (come affermat, ad esempio, da Cass. 15/03/2013 n. 6610, le cui considerazioni appaiono più convincenti di quelle, di senso contrario, più recente, 3 febbraio 2014 n. 2248).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 49

Sentenza del 1/02/2014 n. 1328

Intitolazione:

Processo tributario – Assenza di motivi specifici – Violazione art. 53 D. lgs. 546/92 – Inammissibilità dell'appello.

Massima:

Il principio della specificità dei motivi di appello, in quanto assolve alla duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicarne le ragioni concrete, postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede.

La disposizione dell'art. 342 c.p.c., richiamato dall'art. 53 D. lgs. 546/92 che richiede la specificità dei motivi di appello, implica la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame onde consentire all'appellato ed al giudice di valutare esattamente la portata di essa; l'inosservanza di tale onere determina l'inammissibilità dell'atto di appello,



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 52

Sentenza del 18/03/2014 n. 2782

Intitolazione:

Processo tributario – Notificazione ricorso a mezzo servizio postale privato – Inesistenza.

Massima:

La notifica del ricorso/appello a mezzo del servizio postale privato è da ritenersi inesistente in quanto gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie sono riservati al servizio universale che in Italia è rappresentato dalla società Poste Italiane SpA che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale, in tutti i giorni lavorativi e senza discriminazioni (art. 4, co, 5, D. lgs. 261/1999), mentre la spedizione affidata al servizio di posta privata non è assistita da funzione probatoria.

La notifica è valida, anche se il plico viene recapitato da un servizio postale privato solo ove la parte si sia rivolta all'Ufficio Postale e questi si sia servito di agenzia privata.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 47

Sentenza del 24/03/2014 n. 3028

Intitolazione:

Processo tributario - Impugnabilità di atti non ricompresi nell'art. 19 D. lgs. 536/92 che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria – Nullità avvisi di pagamento caratterizzati da richieste generiche.

Massima:

Sono impugnabili gli atti adottati dagli enti impositori, che pur non ricompresi nell'elenco dell'art. 19 D. lgs. 546/92, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, quindi, anche in caso di richieste di pagamenti di contributi per corrispettivi per servizi resi da enti.

Gli avvisi di pagamento riportanti richieste generiche, senza specificazione dei criteri adottati per l'individuazione della pretesa, illogici e caratterizzati da precarietà e provvisorietà della somma da versare rendono gli atti nulli.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 30

Sentenza del 06/06/2014 n. 14796

Intitolazione:

Catasto – accertamento catastale – rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con procedura DOCFA – Motivazione – Obbligatorietà – Sussiste – Onere della prova a carico dell’Amministrazione.

Massima:

La rettifica del classamento di immobile denunciato con procedura DOCFA deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione per consentire il diritto di difesa e non fondarsi su una motivazione stereotipata che potrebbe adattarsi a qualsiasi fattispecie senza poter in alcun modo comprendere le concrete e specifiche ragioni per cui le valutazioni proposte dal contribuente vanno disattese.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 03/02/2014 n. 155

Intitolazione:

Accertamento – Reddito di impresa – Costi – Inerenza – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.

Massima:

La prova del sostenimento di costi concorrenti alla determinazione del reddito di impresa e della loro inerenza spetta al contribuente che ne richieda la deducibilità.

Intitolazione:

Accertamento – Maggiori ricavi – Verifica – Congruità dello studio di settore – Dimostrazione contraria – Onere da parte dell'Amministrazione finanziaria – Sussiste.

Massima:

La congruità e la coerenza dello studio di settore, applicato alla contabilità di un'azienda, deve ritenersi ineludibile presupposto di una articolata verifica in ordine alla contestazione di ricavi maggiori di quelli dichiarati dal contribuente e comporta la necessità, per l'Amministrazione finanziaria, di una concreta loro dimostrazione, particolarmente qualora si sia in presenza della dichiarazione di un consistente reddito, derivante dall'attività svolta, che induca a dubitare della fondatezza del rilievo di antieconomicità aziendale.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 06/03/2014 n. 326

Intitolazione:

Accertamento - Ricorsi plurimi avverso avviso di accertamento sulla base degli studi di settore ed antieconomicità della gestione - Attività di fatto iniziata successivamente alla costituzione della società - Legittimità - Sussiste.

Massima:

La Ctp di benevento ha ritenuto legittimo l'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate fondato sia sull'antieconomicità della gestione, sia sulla non congruità degli studi di settore, pur riconoscendo che la società ha iniziato la propria attività solo nell'anno accertato.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 21/03/2014 n. 430

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento fondato sull’antieconomicità di gestione – Società in liquidazione sottoposta a procedura di concordato preventivo – Nullità – Sussiste.

Massima:

All’imprenditore è riconosciuto il diritto di decidere autonomamente di cessare un’attività produttiva. La garanzia della libertà di iniziativa economica privata deve essere, tuttavia, temperata con la garanzia anch’essa garantita dalla Costituzione, dell’utilità sociale dell’iniziativa, delle finalità sociali cui la stessa deve essere indirizzata, dell’indispensabilità dei doveri di solidarietà economica e sociale, oltre che dell’interesse collettivo al mantenimento dei posti di lavoro, attuato attraverso l’obbligo di giustificare motivi e cause della cessazione dei rapporti di lavoro. La cessazione dell’attività di impresa, di utilità sociale maggiore della prosecuzione in termini di antieconomicità, tenuto anche conto della disciplina legale in materia fallimentare che impone l’eliminazione di imprese in condizioni di gravi difficoltà economiche, se effettuata con il contemporaneo rispetto delle richiamate garanzie di legge costituzionale ed ordinaria, appare pienamente legittima soprattutto quando sia lo stesso imprenditore a chiedere tale epilogo. Non può configurarsi, quindi, alcuna ipotesi di antieconomicità di gestione, supportata dai negativi risultati di gestione degli ultimi tre anni e dalla vendita sottocosto, nell’attività svolta da aziende in evidente crisi sfociata nella messa in liquidazione ed ammissione al concordato preventivo.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 27/03/2014 n. 443

Intitolazione:

Avviso di accertamento sulle risultanze di PVC della Guardia di Finanza – Nullità dell'avviso di accertamento notificato in violazione dell'art. 12 comma 7 Legge 212/2000, in caso di particolare motivata urgenza – Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento emesso prima che sia trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica o rilascio di copia del Pvc da parte degli organi di controllo al contribuente è nullo, considerato il termine perentorio previsto dall'art. 12 comma 7 Legge 212/2000.

Al riguardo la Cassazione, con sentenza n. 18184 del 29luglio 2013, ha stabilito che, in tema di diritti e garanzia del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la richiamata disposizione di legge deve essere interpretata nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emaneazione dell'avviso di accertamento, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste tanto nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito, esonerativo dall'osservanza del termine, la cui ricorrenza deve essere in concreto provata dall'ufficio.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 08/05/2014 n. 594

Intitolazione:

Accertamento – Applicabilità dell’art. 12 co. 7, Legge 212/2000 – Assenza di processo verbale di constatazione – Non sussiste.

Massima:

In caso di accertamento emesso a seguito di verifica di documentazione richiesta al contribuente, non essendo necessaria la redazione di un Pvc, non può trovare applicazione l’art, 12, co, 7 legge 212/2000 in ordine all’applicabilità del termine di 60 giorni per procedere alla notifica dell’atto accertativo.

In materia tributaria non esiste una espressa determinazione di termini di decadenza per la emissione dell’accertamento se non quello della scadenza relativamente all’annualità presa in considerazione.

L’esistenza di finanziamenti infruttiferi dei soci di una società, in assenza di prova e di disponibilità reddituale da parte degli stessi, costituisce una presunzione semplice che può essere disattesa solo con una adeguata motivazione da parte dei contribuenti.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 12/05/2014 n. 624

Intitolazione:

Avviso di accertamento – Controllo – Questionario – Perdita dichiarata non congrua alle risultanze – Studi di settore – Rimanenze per lavori in corso, mancata allegazione dei prospetti.

Massima:

In tema di accertamento è legittima la ripresa a tassazione delle rimanenze che attengono ai lavori in corso, di durata ultrannuale, in mancanza di un prospetto con la indicazione per ciascun cantiere degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli altri elementi tutti al fine di computare correttamente i ricavi ottenuti nell'anno di competenza nonché i costi relativi dei lavori in corso di esecuzione, tenendo conto dei lavori eseguiti rispetto al totale, della corrispondente quota dei corrispettivi pattuiti e degli stati di avanzamento lavori già liquidati a titolo provvisorio o semplicemente presentati (art. 93 Dpr 917/86).



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 14/05/2014 n. 638

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controlli – Perdite di esercizio – Antieconomicità – Studio di settore: attività non congrua e non coerente sul ricavo puntuale – Accertamento con adesione con esito negativo – Omessa attivazione del contraddittorio.

Massima:

L'accertamento dei ricavi ricostruiti con ricorso allo studio di settore è di tipo presuntivo e deve essere integrato con altri elementi di natura indiziaria probatoria. Gli elementi di gravità, precisione e concordanza non sono ex lege determinati in relazione ai soli standard considerati ma nascono proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. In presenza di una proroga dei termini, per consentire al contribuente di ottemperare alle richieste del questionario, l'Ufficio finanziario non può notificare l'accertamento prima della scadenza del termine prorogato e la omessa attivazione del contraddittorio rende invalido l'accertamento. Non è possibile ricorrere ad accertamento con lo studio di settore con riferimento al primo anno di attività.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 20/05/2014 n. 659

Intitolazione:

Accertamento – Valore del costo del venduto.

Massima:

Il valore del costo del venduto, così come determinato dall'ufficio, risente sia del valore indicato a fronte delle rimanenze iniziali sia di quello inerente agli acquisti compiuti nel corso dell'anno, nonché del valore delle rimanenze finali. Il valore finale delle merci non risulta determinato in tale misura per effetto della vendita dei beni, ma solo per effetto della loro valutazione estimativa, compiuta al solo fine di conferire la precedente ditta individuale nella costituenda Srl. Il valore individuato dall'ufficio quale costo del venduto, sul quale ritenendo erroneamente l'esistenza di una condotta antieconomica ha fondato l'accertamento, non può essere considerato rappresentativo della merce ceduta nell'intervallo temporale tra il 1 gennaio e il 2 dicembre 2012. Il valore dei beni, come effettuato in perizia, è solo una stima e non rispecchia il costo di acquisto degli stessi.

La società non ha prodotto, in relazione al secondo ricorso, la dovuta dichiarazione ai fini dell'Iva, a fronte di tale inadempienza, appare legittima l'irrogazione della relativa sanzione per omessa dichiarazione del minimo di legge.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 20/05/2014 n. 662

Intitolazione:

Accertamento – Reddito di impresa - Deducibilità costi di impresa non registrati.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, le norme di cui al Dpr 917/86 non autorizzano la detraibilità di tali oneri quando non siano stati annotati nelle scritture contabili, anche se tenute in maniera parziale o lacunosa in dipendenza di eventi distruttivi non imputabili alla volontà del soggetto obbligato alla loro tenuta.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 19/06/2014 n. 790

Intitolazione:

*Accertamento – Omessa dichiarazione dei redditi – Accertamento induttivo –
Deduzione dei costi – Notifica al liquidatore.*

Massima:

*La notifica dell'avviso di accertamento al liquidatore nella sede della società,
con la presa in consegna dell'atto e la presentazione dell'istanza di
accertamento in adesione, va ritenuta legittima per il raggiungimento dello
scopo.*

*Va ritenuto, altresì, legittimo l'accertamento emesso dall'Ufficio finanziario
in via induttiva a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei
redditi per l'anno in contestazione, ai sensi dell'art. 41 Dpr 600/73,
prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili e sulla
base dei dati e delle notizie comunque raccolti.*

*Nella determinazione del reddito d'impresa deve ritenersi corretto il metodo
di deduzione dai ricavi accertati dei costi relativi alla gestione.*



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 07/07/2014 n. 869

Intitolazione:

Accertamento – Avvisi di accertamento a seguito di Pvc elevati dalla GdF anni 2005, 2006 e 2008 – Raddoppio dei termini di prescrizione D. lgs. 74/2000 – Mancata produzione della denuncia da parte dell’Ufficio in relazione ai reati previsti dagli art. 2, 3 e 4 D. lgs. 74/2000 – Non sussiste.

Massima:

La Ctp ha accolto il ricorso ritenendo che il raddoppio dei termini di accertamento è previsto in ipotesi di reati elencati dagli art. 2, 3 e 4 D. lgs. 74/2000. Il Giudice, qualora il ricorrente l’abbia espressamente richiesto con i motivi di impugnazione, come nel caso in discussione, deve esercitare un controllo circa la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia da parte dell’ufficio in relazione ai reati previsti dal D. lgs. 74/2000. Si veda anche quanto previsato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 25/07/11.

Nel caso in discussione, il giudice, considerato: 1) che l’oggetto della valutazione è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia e che l’ufficio non ha fornito alcuna prova dell’effettiva trasmissione all’A.G. penale della nota protocollo n. 62937 del 15 febbraio 2012; 2) che non può ritenersi sussistere un comportamento assolutamente imparziale attesa la sfasatura temporale tra l’asserita presentazione della denuncia, assunta come effettuata in data 15 febbraio 2012 e, l’accertamento dei fatti a carico degli odierni ricorrenti, mediante redazione di apposito processo verbale di constatazione redatto in data 22 febbraio 2013.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 08/07/2014 n. 871

Intitolazione:

Accertamento imposte sui redditi – Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Delega alla sottoscrizione da parte del Capo dell'ufficio – Necessità di allegazione dell'atto di delega – Sussiste – Mancata allegazione ed esibizione – Nullità dell'avviso di accertamento – Consegue.

Massima:

L'art. 42 Dpr 600/73 dispone che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal Capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva da lui delegato. Ai fini della regolarità formale dell'atto non è necessario che la delega venga allegata allo stesso. In caso di contestazione incombe all'Amministrazione finanziaria comprovare in giudizio l'effettiva sussistenza dell'atto di delega, pena la nullità dell'avviso di accertamento.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 28/07/2014 n.947

Intitolazione:

Accertamento – Società di comodo – Rigetto istanza di disapplicazione della normativa – Unico bene: immobile improduttivo di reddito.

Massima:

In tema di società di comodo, il possesso di un unico bene immobile, non commerciabile per l'esistenza di un diritto di abitazione in capo ad un socio in virtù di provvedimento giudiziale, è da considerarsi bene merce non valutabile ai fini del test di operatività.

In ipotesi di revoca dell'assegnazione da parte dell'autorità giudiziaria, venendo meno ogni impedimento alla vendita dell'immobile da parte della società, lo stesso riacquista la sua natura di bene-merce e, quindi, la produttività di reddito.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 15/09/2014 n. 976

Intitolazione:

Avviso di accertamento – Diritto di usufrutto – Ammortamento delle quote per il periodo di utilizzazione, sino alla sua scadenza – Acquisto dell'usufrutto da parte della società e della nuda proprietà del socio che detiene una quota considerevole del capitale sociale.

Massima:

La Ctp ritiene che, in caso di acquisto dell'usufrutto di un terreno, le quote di ammortamento del costo sostenuto ex art. 103 ed ex art. 9 del TUIR. non sono deducibili dal reddito di impresa nel caso in cui la società non dimostra valide ragioni economiche sottese alle operazioni poste in essere. Ragioni che la parte ricorrente non prova.

Rileva la Commissione, che come affermato dalla recente giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 1465 del 21/01/2009), compete all'Amministrazione finanziaria prospettare il disegno elusivo e l'eventuale manipolazione o alterazione degli schemi classici per pervenire ad un vantaggio fiscale; compete invece al contribuente la prova della esistenza di valide ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificano le operazioni effettuate.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 23/10/2014 n. 1071

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento di maggiori ricavi con applicazione degli studi di settore nei confronti di società fallita per l'accertata antieconomicità della gestione aziendale – Mancanza dei presupposti – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento di maggiori ricavi, nei confronti di società interessata da procedura concorsuale, basato esclusivamente su dichiarazione di perdita d'esercizio ed in assenza di contestazione in ordine alla contabilità aziendale è da ritenersi illegittimo per fondarsi su presupposti non connotati dai prescritti requisiti di precisione, gravità e concordanza.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 26/11/2014 n. 1210

Intitolazione:

Accertamento – Operazioni inesistenti – Cartiera – Diritto alla detrazione Iva – Negazione – Prova della natura fraudolenta dell’operazione – Onere della prova da parte dell’Ufficio – Sussiste.

Massima:

Non può essere negato il diritto del contribuente alla detrazione Iva pagata a monte, da parte dell’ufficio che non abbia acclarato, previa individuazione e verifica di obiettive circostanze, la effettiva sussistenza di operazioni intervenute con un soggetto poi risultato artefice di operazioni evasive e di svolgimento di ruolo di cartiera.

La circostanza dell’inserimento di questi nel settore produttivo, il suo accreditamento quale operatore nel mercato, l’entità realistica del prezzo pagato dal contribuente, sono elementi, tra gli altri, che rivelano la buona fede del contribuente, ed escludono la natura fraudolenta delle operazioni intervenute, in assenza di contraria prova da parte dell’Ufficio.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 3

Sentenza del 08/04/2014 n. 2670

Intitolazione:

Accertamenti e controlli – Produzione documenti – Tardività – Omissione dovuta a colpa grave – Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

E' inammissibile da parte del contribuente la successiva produzione di documenti che egli abbia dichiarato, in sede di accertamento, contrariamente al vero, di non possedere o li abbia sottratti all'ispezione, non solo per dolo, allo scopo di impedirne la verifica, ma anche per colpa grave, consistente in errore non scusabile, dovuto a dimenticanza, disattenzione o carenze amministrative.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 38

Sentenza del 01/10/2014 n. 22649

Intitolazione:

Accertamenti – Tassazione dividendi distribuiti da società residenti in Italia a soggetti residenti e non residenti..

Massima:

Secondo l'art. 25, comma 2, Dpr 600/73, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposte a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30% anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa. Ne sono esclusi i compensi per prestazione di lavoro autonomo effettuati all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Per l'esenzione della ritenuta la norma richiede il concorso di due condizioni: la residenza all'estero del soggetto percettore dei compensi; lo svolgimento ivi di prestazioni di lavoro autonomo.

La norma dell'art. 25, comma 2, Dpr 600/73, da considerare correlata al comma 1 dell'art. 3 Dpr 917/86, definisce i criteri di collegamento con il territorio dello stato relativamente ai redditi dei soggetti residenti ed a quelli dei soggetti non residenti, stabilendo per i primi il principio della tassazione del reddito su base mondiale e per i secondi il principio della territorialità, e cioè della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

La tassazione dei dividendi distribuiti dalle società residenti in Italia a favore di soggetti non residenti è disciplinata in via generale dall'art. 27, comma 3, Dpr 600/73, che stabilisce una ritenuta a titolo di imposta del 27% sugli utili distribuiti.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

Il successivo art, 27 bis, in applicazione della direttiva comunitaria 90/435/CE contro le doppie imposizioni, prevede la possibilità di non applicare, a richiesta, alcuna ritenuta in presenza delle seguenti condizioni: a) la società destinataria dei dividendi riveste una delle forme previste nell'allegato della direttiva; b) risiede in uno Stato membro, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno stato terzo, residente al di fuori della UE; c) è soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nella direttiva, senza fruire di regime di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati; d) detiene una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che distribuisce gli utili e tale partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

La richiesta di rideterminazione della ritenuta nella misura del 15% sulle doppie imposizioni, secondo l'art. 10 della convenzione tra repubblica Italiana e la Svizzera, presuppone che i dividendi siano stati pagati ad un soggetto residente nella Confederazione Elvetica e, quindi, sottoposti alla sua potestà impositiva.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 49

Sentenza del 11/02/2014 n. 1328

Intitolazione:

Accertamento – Accertamento induttivo in presenza di gravi omissioni, false o inesistenti indicazioni che rendono inattendibili le scritture contabili.

Massima:

Il finanziamento dei soci (nullatenenti) alla società, celano la distribuzione di utili occulti e tali interferenze rendono la contabilità inattendibile tale da giustificare il ricorso all'accertamento induttivo.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 17

Sentenza del 03/03/2014 n. 2079

Intitolazione:

Accertamento – Verifica fiscale – Permanenza degli operatori presso la sede del contribuente – Termine ordinatorio – Nullità degli atti eseguiti dopo il decorso del termine – Insussistenza.

Massima:

Deve ritenersi legittima l'attività di accertamento svolta dagli operatori dell'Amministrazione finanziaria che si sia protratta presso la sede del contribuente oltre i termini previsti dal 5 co, dell'art. 12 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Infatti il termine di trenta giorni lavorativi, prorogabile di ulteriori trenta per complessità dell'indagine, così come previsto dalla citata norma, deve intendersi ordinatorio, in assenza di precisa disposizione che ne dichiari espressamente la perentorietà, o sancisca la nullità delle operazioni effettuate dopo il suo decorso, in virtù del principio sancito dall'art. 152 c.p.c..



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 52

Sentenza del 26/05/2014 n. 5134

Intitolazione:

Accertamento – Deducibilità dei costi sostenuti in forza di fidejussione rilasciata nell’interesse di società controllata – Inerenza – Sussiste.

Massima:

In tema di costi sostenuti in forza di fidejussione rilasciata nell’interesse di società controllata, il requisito dell’inerenza del costo sussiste quando le spese sostenute dalla controllante si siano tradotti in servizi resi alle controllate.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 26/05/2014 n. 5186

Intitolazione:

Accertamento – Accertamento reddito condicenti di taxi, soci di cooperative, ai fini Irpef, Irap ed Iva – Tassabilità diretta ai soci e non alla cooperativa.

Massima:

Coloro che esercitano attività di tassisti, rispondono personalmente della gestione dell'opera svolta, nel senso che sono soggetti tassabili individualmente, contrariamente a quanto dispone la norma vigente che li considera dipendenti della cooperativa di cui risultano soci. Il sodalizio ha obbligo di registrare i loro introiti e i loro costi e presenta la dichiarazione dei redditi per conto dei loro soci lavoratori.

I giudici della Ctr ritengono (andando ultra petitem) che non sempre i tassisti dichiarano alla Cooperativa quel che guadagnano disconoscendo il rapporto di lavoro dipendente del socio-tassista con la cooperativa, ritenendolo un atto simulato. Quindi, il tassista è un lavoratore autonomo ed il rapporto con la cooperativa è un atto simulato.

Commento

Il Giudice tributario deve decidere in base agli atti che fornisce il fascicolo e non possono decidere se un atto è simulato per ritenere nullo il rapporto di lavoro esistente tra socio e Cooperativa che, per statuto, deve presentare la dichiarazione dei redditi per il socio, destinatario del CUD.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 20/00/2014 n. 6384

Intitolazione:

Accertamento – Invito al contraddittorio – Obbligo di comunicazione – Nullità dell’atto impositivo in caso di mancato invito.

Massima:

L’ufficio nel procedere all’emissione di avviso di accertamento nei confronti della Società contribuente in applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) Dpr 600/73 ha omesso di procedere ad invitare preventivamente la società al contraddittorio, ritenuto obbligatorio da costante giurisprudenza che in diverse occasioni ha avuto modo di sostenere che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, il contribuente, come stabilito dalla Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 26635 del 18/12/2009.

In sede di contraddittorio, infatti, l’ufficio avrebbe potuto prendere in considerazione gli elementi giustificativi della condotta antieconomica da parte del contribuente come, ad esempio, la circostanza che l’annualità oggetto di accertamento corrisponde al secondo anno di esercizio dell’attività. Ne consegue che il mancato invito comporta la nullità dell’atto impositivo.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 2

Sentenza del 09/07/2014 n. 6829

Intitolazione:

Accertamento – Procedimento di adesione – Nomina difensore ed elezione di domicilio – Valenza processuale.

Massima:

La nomina di difensore con rilascio di procura speciale, non limitata alla solo fase dell'accertamento con adesione ma contenente più ampi poteri “in tutte le fasi dell'accertamento” ed elezione di domicilio presso il suo studio, è pienamente valida ai fini dell'individuazione di un domicilio del contribuente diverso da quello fiscale presso il difensore, al quale in conseguenza va notificato l'avviso di accertamento.

L'art. 60 Dpr 600/73, in coordinazione con il successivo art. 63, conferisce la facoltà al contribuente di eleggere domicilio, anche nelle fasi che precedono il vero e proprio processo tributario, diverso da quello fiscale presso altra persona, che solo in qualche raro caso è un puro domiciliatario, ma nella quasi totalità si identifica con il difensore.

La visione di tale evidenza logica e normativa era doverosa per l'Agenzia delle Entrate allorché, sfumata la possibilità di buon esito dell'accertamento con adesione, ha proceduto ad emanare l'avviso di accertamento ed a notificare il medesimo.

Né ha pregio il richiamo all'art. 7, comma 1 bis, D. Lgs. 218/97 poiché è abbastanza chiaro che tale disposizione si riferisce alla procura rilasciata soltanto per la fase dell'accertamento con adesione, ma non esclude il rilascio di procura più ampia, né fa alcun cenno all'elezione di domicilio.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 3

Sentenza del 21/06/2014 n. 112

Intitolazione:

Riscossione – Principio del ne bis in idem per precedente pronuncia – Sussistenza – Ricorso in opposizione a cartella di pagamento – Deduzioni nel merito – Inammissibilità – Sussistenza – Condanna di parte soccombente per lite temeraria – Sussistenza.

Massima:

Non può opporsi a cartella di pagamento il contribuente che ha subito il rigetto delle proprie istanza, per la stessa fattispecie, mediante precedente pronunzia dell'autorità giudiziaria competente perché il giudice non può pronunciarsi due volte sulla stessa azione allorquando si sia già formata la cosa giudicata (c.d. principio generale dell'Ordinamento del ne bis in idem).

Avverso la cartella di pagamento possono essere fatti valere solo i vizi formali dell'atto con conseguente dell'analisi delle questioni di merito e declaratoria di inammissibilità. La mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione, unica sede di prima istanza deputata, in virtù del D. lgs. 546/1992, alle doglianze di merito, preclude qualsiasi censura successiva. Inoltre, in virtù dello stesso provvedimento normativo, la cartella successiva ad un avviso di accertamento definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, con la conseguenza che resta sindacabile dinanzi al giudice solo per vizi propri.

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del D. lgs. 546/1992 e dell'art. 96 c.p.c. consente al Giudice tributario, laddove il comportamento del soccombente integri un abuso di difesa connotata dalla malafede o dalla colpa grave, di condannare, in favore di parte vincitrice, al pagamento di una ulteriore somma a titolo risarcitorio.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 20/01/2014 n. 96

Intitolazione:

*Riscossione – Solidarietà di imposta nella scissione – Ex art. 2506 c.c. –
Applicabilità dell'art. 173 comma 13 del TUIR.*

Massima:

Nell'ipotesi di una obbligazione tributaria, che ha origine a seguito dell'atto di scissione, il relativo debito resta a carico delle due società, non risultando applicabile, nella fattispecie, l'art. 2506 bis c.c. che obbliga al pagamento dell'imposta dovuta, la società risultante dalla scissione restando fermo il vincolo di solidarietà, nel rispetto del disposto di cui all'art. 173, comma 13 TUIR.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 27/01/2014 n. 137

Intitolazione:

Riscossione - Intimazione di pagamento crediti erariali del Concesionario della riscossione – Legittimazione passiva – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Poteri istruttori del giudice tributario.

Massima:

In ipotesi di contestazione del credito erariale per mancata notifica della prodromica cartella esattoriale, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione spetta all'ente titolare del credito tributario, sul quale incombe l'onere di chiamare in giudizio il Concessionario, se non vuole rispondere dell'esito della lite, al fine anche di consentire, in mancanza di una specifica istanza di cui all'art. 210 c.p.c., a quest'ultimo di provare la correttezza del proprio operato attraverso l'esibizione di apposita documentazione. Non sussiste una situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale, tra l'erario e il concessionario della riscossione, atteso che quest'ultimo, a parte l'esercizio dei poteri propri, dispiega una mera funzione di notifica, ovvero sia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere dei vizi propri dell'iscrizione a ruolo.

I poteri istruttori di cui all'art 7, comma 1 D. lgs. 546/92 possono essere esercitati soltanto su istanza di parte, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, non rientrando tra i poteri istruttori delle Commissioni tributarie quello di ordinare alle parti la produzione di documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, nel rispetto della terzietà e della non estensibilità al giudice tributario degli art. 210 e 213 c.p.c..



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 12/02/2014 n. 230

Intitolazione:

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica del Concessionario della riscossione a mezzo posta - Validità - Compensazione tra crediti vantati nei confronti dello Stato e di pubbliche amministrazioni e debiti tributari - Spettanza - Condizioni.

Massima:

La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal Concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun adempimento da parte dell'Ufficio postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

E' possibile compensare i debiti tributari con i crediti vantati nei confronti dello Stato e di pubbliche amministrazioni a condizione che i crediti stessi siano certificati dal MEF e la relativa certificazione deve essere presentata agli sportelli del Concessionario per la verifica di conformità.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 21/02/2014 n. 266

Intitolazione:

Pignotamenti presso terzi dell'Equitalia Sud SpA – Difetto di giurisdizione del giudice tributario.

Massima:

La giurisdizione tributaria comprende la fase della riscossione, quella rivolta all'iscrizione a ruolo ed alla notifica della cartella esattoriale, propedeutica alla successiva fase esecutiva, la quale non la si può sottrarre alla valutazione del giudice ordinario, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 primo comma, secondo periodo del D. lgs. 546/92, che dispone che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 Dpr 602/73, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo Dpr.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 05/03/2014 n. 322

Intitolazione:

Riscossione - Cartella di pagamento - Recupero credito di imposta ex art. 8 legge 388/2000 indebitamente compensato - Carezza di motivazione - Mancata indicazione del residuo credito nel relativo quadro RU del periodo intermedio.

Massima:

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato il modello CVS per il riconoscimento del credito di imposta ex art. 8 legge 388/2000 e lo abbia indicato regolarmente nel quadro RU dell'unico relativo al primo anno di maturazione del credito, ma omette di indicare il residuo credito nelle dichiarazioni successive, l'ufficio non può recuperare il credito compensato. L'ufficio, qualora ritenga che il contribuente fosse decaduto dal beneficio del credito di imposta poiché non lo aveva indicato nelle dichiarazioni degli anni intermedi (anni dal 2004 al 2008, come nel caso di specie), deve emettere un apposito atto di accertamento motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60 Dpr 600/73.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 10/06/2014 n. 729

Intitolazione:

Preavviso di fermo amministrativo – Tasse automobilistiche – Omessa comunicazione bonaria per importo inferiore ad euro 2.000,00 – Omesso invio dell'avviso ex art. 50, comma 2 Dpr 602/73.

Massima:

La notifica del preavviso di fermo amministrativo, avvenuta a seguito di ruoli notificati al contribuente e non impugnati entro la scadenza dei termini di legge, determina la definitività degli stessi e l'inammissibilità del ricorso, stante l'assenza di vizi propri del preavviso di fermo.

Le comunicazioni bonarie per l'omesso versamento del bollo auto inferiore ad euro 2.000,00 – due solleciti di pagamento di cui il secondo almeno sei mesi dal primo ex art. 7 lett. g) quinquies, D.L. 70/2011 – non sono dovute per abrogazione del cit. art. 7.

Non è dovuto l'invio dell'avviso ex art. 50, comma 2 Dpr 602/73 decorso un anno dalla notifica della cartella, essendo il preavviso di fermo misura cautelare e non espropriativa, finalizzata a portare a conoscenza del debitore la pretesa del fisco.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 30/06/2014 n. 833

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Carenza di motivazione della pretesa tributaria nell'indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni.

Massima:

E' affetta da grave carenza di motivazione la cartella di pagamento nella quale il semplice riferimento alla sentenza della Ctr non è sufficiente a porre il contribuente nella condizione di conoscere il procedimento del calcolo dell'imponibile e dell'imposta, che dovevano essere esplicitati o in un atto prodromico all'iscrizione a ruolo o riportati analiticamente in cartella. Anche l'ammontare degli interessi richiesti è insufficiente e/o privo di adeguata motivazione, mancando la specificazione dei tassi posti a base delle varie annualità che dovevano essere analiticamente indicati in modo da consentire al ricorrente di controllarne l'esattezza e/o a confutarne il tasso e/o il calcolo.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 22/09/2014 n. 979

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Decadenza dal potere di liquidazione delle imposte – Natura ordinatoria del termine – Sussiste – Notificazione da parte del Concessionario a mezzo posta – validità.

Massima:

Il termine fissato, ai sensi degli art. 36 bis Dpr 600/73 e 54 bis Dpr 66/72, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti non ha natura perentoria ed il suo decorso non preclude all'Amministrazione finanziaria il potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi. D'altronde, in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista e, in mancanza di tale previsione, il termine fissato dalla legge deve essere interpretato come un invito a non indugiare sottoposto al termine di prescrizione del diritto. Nel caso viene in rilievo il termine previsto dall'art. 25 Dpr 602773 che prevede che la cartella di pagamento, contenente la richiesta di pagamento dell'attività liquidatoria, sia notificata entro il termine di 3 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione.

La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, giusto il disposto dell'art. 26 comma 1 Dpr 602/73.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 3

Sentenza del 06/06/2014 n. 4818

Intitolazione:

Riscossione – Opposizione avverso il fermo amministrativo notificato dal Consorzio di Bonifica a seguito di mancato pagamento di cartella esattoriale – Non dovuto.

Massima:

Il fermo amministrativo è nullo nel caso in cui esso sia stato disposto sulla base di cartella di pagamento impugnata ed annullata dalla Ctp. Il Collegio giudicante ha ravvisato, inoltre, sussistere la responsabilità aggravata di parte resistente, in quanto essa avrebbe potuto, usando la diligenza media, accertare l'insussistenza delle condizioni per procedere al fermo amministrativo.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 19

Sentenza del 16/04/2014 n. 9877

Intitolazione:

Riscossione – Estratto di ruolo – Impugnabilità autonoma – Insussistenza.

Massima:

L'estratto di ruolo, che è un atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al Giudice tributario. E questo perché, senza la notifica di un atto impositivo non vi è alcun interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a ravvisare una lite tributaria. L'estratto di ruolo può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella di pagamento che sia stata notificata.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 47

Sentenza del 24/03/2014 n. 3028

Intitolazione:

Riscossione - Avviso di pagamento - Nullità avvisi di pagamento caratterizzati da richieste generiche.

Massima:

Gli avvisi di pagamento riportanti richieste generiche, senza specificazione dei criteri adottati per l'individuazione della pretesa, illogici e caratterizzati da precarietà e provvisorietà della somma da versare rendono gli atti nulli.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 20/01/2014 n. 99

Intitolazione:

Ritardi od omessi versamenti – Art. 13 D. lgs. 471/97 – Pagamento entro quindicesimo giorno – Applicabilità del principio contenuto nell’art. 3, comma 3, D. lgs. 472/97 in relazione alla legge 15/07/2011 n. 111 – Riduzione della sanzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo se pagato entro 15 giorni dalla scadenza.

Massima:

I versamenti effettuati in ritardo vengono sanzionati ai sensi dell’art. 13, comma 1 D. lgs. 471/97. In presenza di lievi ritardi, quali quelli sanati entro 15 giorni dalla loro scadenza naturale, va applicata la legge 15/07/2011 n. 111 che, nell’ipotesi di ritardi di lieve entità, prevede l’applicazione delle sanzioni previste pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

La citata disposizione va applicata anche in assenza del ravvedimento operoso in base al principio contenuto nell’art. 3, comma 3 D. lgs. 472/97, che stabilisce: “se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e la legge posteriore stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento sia diventato definitivo”.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 20/03/2014 n. 415

Intitolazione:

Sanzioni amministrative - Art. 5 D. lgs. 472/97 - Responsabilità del contribuente - Onere della prova.

Massima:

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, affinché possa determinarsi la responsabilità del contribuente, ex art. 5 D. lgs. 472/97, occorre che l'azione od omissione che causa la violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.

L'onere di provare l'assenza di tali condotte grava esclusivamente sul contribuente.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 04/06/2014 n. 698

Intitolazione:

*Avviso di accertamento per omessa presentazione dichiarazione dei redditi –
Regime agevolato ex legge 398/91 – Irrogazione sanzioni – Sussiste.*

Massima:

L'Ente Pro-loco gode del regime agevolato previsto dalla legge 398/91 in quanto ente non commerciale e in quanto la loro attività statutaria ed istituzionale non è a scopo di lucro. Esse, comunque, possono optare (per un quinquennio) per un regime fiscale agevolato ai sensi dell'art. 1 della citata legge 398/91, ai fini dell'applicazione delle imposte Ires, Irap ed Iva, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della stessa legge, con esonero dagli obblighi delle scritture contabili previste dal Dpr 600/73 e Dpr 633/72.

L'opzione per i regimi agevolati (art. 1 Dpr 442/97) si desume da comportamenti concludenti del contribuente. Sicché, in assenza di prova che la Pro-Loco abbia optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/91, le imposte eventualmente a carico della Pro-Loco, devono essere determinate secondo il regime ordinario di tassazione. Così come devono essere riconosciute le eventuali perdite sofferte qualora i costi superano i ricavi.

In assenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale, vanno, comunque comminate le relative sanzioni.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 17/07/2014 n. 906

Intitolazione:

*Imposte sui redditi – Risarcimento danni a seguito di danno biologico –
Tassazione sulle voci interessi e rivalutazione monetaria.*

Massima:

Le somme liquidate a seguito del danno biologico subito dal lavoratore non sono soggette a tassazione poiché gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati e, dato che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Tuir, non sono tassabili i crediti principali, non possono essere tassati neppure i crediti accessori su essi maturati.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 30

Sentenza del 22/04/2014 n. 10150

Intitolazione:

Irpef – Tassazione di somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo – Applicazione della stessa aliquota per il trattamento di fine rapporto – Disparità di trattamento – Contrasto con Direttiva comunitaria – Rimborso della maggiore imposta trattenuta – Spettanza – Termine di prescrizione della richiesta di rimborso – Mesi 48 – Sussistenza.

Massima:

Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e 55, se uomini, debbono essere assoggettate all'Irpef secondo l'aliquota pari alla metà di quella applicata per il trattamento di fine rapporto, giusta il disposto dell'art. 19, comma 4 bis Dpr 917/86.

Con sentenza del 21/07/2005 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato detta norma in contrasto con la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 76/207/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per cui la detta norma venne abrogata con l'art. 36, comma 23 D.L. 04/07/2006, convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2006 disponendo, però, che la norma abrogata continuasse ad applicarsi alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati prima del 04/07/2006. L'evidente contrasto anche di questa norma con la suddetta direttiva europea ha indotto la Corte di giustizia europea a precisare con ordinanza del 16/01/2008 che qualora sia accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. Ciò non significa che non poteva farsi valere il contrasto tra le norme nazionali e la richiamata direttiva comunitaria e chiedere la disapplicazione delle prime ed il conseguente rimborso delle somme trattenute in più nei tempi previsti dall'art. 38 Dpr 602/73.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 21/03/2014 n. 428

Intitolazione:

*Ires - Omessa esposizione in dichiarazione di credito di imposta -
Dichiarazione integrativa - Diritto al credito.*

Massima:

*L'omessa esposizione nella dichiarazione di un credito di imposta,
successivamente esposto con dichiarazione integrativa, non può essere
disconosciuto dall'Agenzia delle Entrate a causa di un mero errore materiale.*



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 2

Sentenza del 20/06/2014 n. 556

Intitolazione:

Iva – Prescrizione decennale rimborso Iva richiesto in dichiarazione dei redditi seguito da istanza di rimborso nei successivi due anni – Sussistenza.

Massima:

La domanda di rimborso Iva deve ritenersi presentata con la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La presentazione del modello di rimborso, invece, costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione dello stesso rimborso. Manifestata la volontà di recuperare nei due anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta non può considerarsi assoggettato al termine di decadenza biennale, ma a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 20/05/2014 n. 659

Intitolazione:

Imposte indirette – Iva – Prescrizione decennale rimborso Iva richiesto in dichiarazione dei redditi seguito da istanza di rimborso.

Massima:

La domanda di rimborso Iva deve ritenersi presentata con la corretta compilazione della dichiarazione della dichiarazione dei redditi. La presentazione del modello di rimborso, invece, costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione dello stesso rimborso. Manifestata la volontà di recuperare nei due anni successivi alla presentazione della suddetta dichiarazione dei redditi, il credito di imposta non può considerarsi assoggettato al termine di decadenza ex d. lgs. 546/1992 (biennale), ma quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c ..



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 13

Sentenza del 29/10/2014 n. 4501

Intitolazione:

Iva - Accertamento - Avviso di accertamento fondato sulle risultanze dei conti correnti bancari - Presunzione legale di imponibilità dei versamenti e dei prelevamenti - sussiste - Onere della prova a carico del contribuente - Consegue.

Massima:

In tema di accertamento dell'Iva, la presunzione stabilita dall'art. 51 comma 2 n. 2) Dpr 633/72, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella dichiarazione o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta in regime iva, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti. Tale presunzione può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nella dichiarazione, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili, ma la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, risultando cioè di dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili.

In tema di accertamento delle imposte, l'art. 32, primo comma n.7) Dpr 600/74 e l'art. 51 Dpr 633/72, autorizzano l'ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, senza che l'utilizzazione dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendosi quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice, e non già al rapporto con la presunzione legale, quale è quella che ricorre nella predetta fattispecie.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 27/05/2014 n. 681

Intitolazione:

Irap - Riscossione – Cartella di pagamento Irap – Disconoscimento del credito per omessa dichiarazione dei redditi – Applicazione della sanzione per omessa dichiarazione – Sussiste.

Massima:

Le dichiarazioni dei redditi che si considerano omesse costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili nelle stesse riportati ed alle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

Mancando la contestazione sulla sussistenza del credito Irap risultante dalla documentazione prodotta alla stessa Agenzia delle Entrate, il credito richiesto va riconosciuto per le annualità per le quali era stata omessa la presentazione della dichiarazione, salvo l'applicazione della sanzione nella misura del 40%.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 12/06/2014 n. 735

Intitolazione:

Irap – Omessa presentazione della dichiarazione ai fini Irap – Eccedenza di imposta a credito generata nel precedente periodo d'imposta – Mancata contestazione del credito vantato – Principio della corrispondenza di quanto iscritto a ruolo.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 34 del 2012, nonché sotto altri aspetti, con la Circolare n. 21 del 2013, ha stabilito che dette controversie, in cui sussiste il riporto di un'eccedenza di imposta a credito generata nel precedente periodo d'imposta per il quale la relativa dichiarazione risulta omessa, possono essere definite anche mediante un accordo di mediazione che preveda il riconoscimento del credito spettante, qualora il contribuente riconosca a sua volta la legittimità delle sanzioni e interessi iscritti a ruolo. In tal caso il contribuente ha il diritto di beneficiare anche della riduzione delle sanzioni al 40%, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 546/92.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 12/06/2014 n. 746

Intitolazione:

Irap - Attività professionale - Autonomia organizzazione - Presupposti dell'imposta - Questione di fatto da accertarsi da parte del giudice - Onere del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, provare l'assenza dei presupposti - Sussistenza.

Massima:

Il lavoratore autonomo (o il professionista) è soggetto passivo dell'imposta Irap qualora si avvalga di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo del suo know-how, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l'organizzazione dai lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento. L'accertamento e la valutazione dei suddetti requisiti spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato, ma costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 09/06/2014 n. 5681

Intitolazione:

*Irap – Agevolazioni – Diritto a rimborso – Liberalizzazione settore trasporti
– Trasformazione del rapporto concessorio in rapporto contrattuale –
Presupposto dell’assenza di rapporto concessorio – Sussistenza.*

Massima:

In seguito all’entrata in vigore del D. lgs. 422/97, che ha liberalizzato il settore dei trasporti pubblici locali, la regolamentazione del rapporto tra le Regioni e le società che effettuano tali servizi, si concretizza attraverso la trasformazione dell’eventuale preesistente rapporto concessionario in un rapporto contrattuale.

Tanto verificatosi deve rilevarsi l’assenza di un “rapporto concessorio” che, qualora si accompagni all’assenza di una “tariffa remunerativa”, concretizza il presupposto di diritto al riconoscimento del rimborso Irap previsto dall’art. 11, comma 1, lett. A, punti 2 e 4 D. lgs. 446/1997.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 05/02/2014 n. 172

Intitolazione:

Registro – Registrazione di atto pubblico con plurime cessioni di quote sociali – Imposta principale dovuta per ciascuna cessione – Valore delle circolari dell’Agenzia delle Entate.

Massima:

L’art. 42 Dpr 131/86 nel suo primo comma espressamente definisce principale, accanto all’imposta applicata al momento della registrazione, anche quella richiesta dall’Ufficio finanziario se diretta a correggere errori o omissioni effettuate in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione in via telematica.

Le istruzioni impartite mediante circolari dagli Uffici centrali agli Uffici periferici hanno una valenza puramente interna, sicché la loro rilevanza, se può essere fonte di responsabilità disciplinare a carico del funzionario, non incide giammai sulla validità ed efficacia dell’atto.

In ipotesi di stipula di più cessioni, con manifestazioni di volontà a carattere bilaterale e derivanti, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica, ai sensi dell’art. 21 comma 2 Dpr 131/86, a quella che dà luogo all’imposizione più onerosa.

Il requisito della derivazione necessaria sussiste solo quando, o per volontà di legge o per l’intrinseca natura delle diverse disposizioni, non si possono concepire l’esistenza dell’una in assenza delle altre.

Nella specie, non è ravvisabile alcun legame tra le varie cessioni, giacché nulla vietava a ciascuno dei soci di vendere la sua quota, in tutto o in parte anche se nessuno degli altri si fosse indotto ad analoga determinazione.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 17/02/2014 n. 243

Intitolazione:

Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione – Ampliamento della prima casa – Agevolazioni fiscali – Spettanza – Mancata fusione catastale degli immobili entro il termine triennale – Irrilevanza.

Massima:

In caso di ampliamento dell'abitazione principale per l'acquisto di immobile contiguo, spettano le agevolazioni previste per la prima casa. Nessuna norma prevede il termine di tre anni dalla data di acquisto di altro immobile per la fusione catastale dei due immobili.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 09/06/2014 n. 712

Intitolazione:

Avviso di liquidazione imposta di registro – Presunzione di pagamento in “nero”.

Massima:

In tema di imposta di registro, la presunzione di pagamento del prezzo di immobili “in nero”, mediante prelievi dal proprio conto corrente in epoca successiva alla stipula dell’atto, è insussistente in quanto il nero negli atti pubblici va, di regola, versato prima e non dopo il rogito.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 17/06/2014 n. 759

Intitolazione:

Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - sottoscrizione da parte di impiegato della carriera direttiva delegato dal Capo dell'ufficio - Legittimità - sussiste - Aumento del valore dell'immobile basato su movimentazione finanziarie non correlate all'acquisto - Illegittimità - Sussiste.

Massima:

L'avviso di liquidazione deve essere sottoscritto dal Capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione incombe all'ufficio finanziario dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore mediante il deposito dell'atto di delega. Il valore dichiarato dalle parti nell'atto di compravendita è suscettibile di aumento per movimentazioni finanziarie accertate allorquando l'ufficio provi la stretta correlazione con l'atto stesso.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 10/07/2014 n. 886

Intitolazione:

Imposte di registro, catastali ed ipotecarie – Atto notarile registrato telematicamente a tassa fissa – Avviso di liquidazione non impugnato nei termini – Pagamento delle maggiori imposte – Definitività dell'avviso di liquidazione – Sussiste.

Massima:

Il pagamento volontario delle maggiori imposte accertate con avviso di liquidazione, effettuato dal Notaio, resosi definitivo per mancata impugnazione, comporta la definizione del rapporto tributario per tutte le parti contraenti, giusta il disposto dell'art. 1292 c.c..



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 22/07/2014 n. 934

Intitolazione:

Avviso di liquidazione imposte di registro – Errata registrazione decreto ingiuntivo di pagamento.

Massima:

In tema di liquidazione dell'imposta di registro degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 22 Dpr 131/86, deve essere tassato al 3% anche l'atto presupposto enunciato nel provvedimento del tribunale (riconoscimento del debito con sottoscrizione di assegni bancari).

In ipotesi di decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Tribunale ove non vi è enunciazione di disposizioni contenute in un atto presupposto non registrato (riconoscimento di un debito), ma la semplice precisazione che il credito è comprovato dagli elencati assegni bancari non pagati, non è applicabile l'art. 22 Dpr 131/86, bensì l'art. 8 della tariffa allegata al cit. Dpr, che fissa la percentuale dell'imposta al 3% della sorta capitale.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 22/07/2014 n. 944

Intitolazione:

Registro – Liquidazione imposta di registro – Difetto di motivazione.

Massima:

La carenza di adeguata motivazione dell'atto impugnato, lo rende nullo. L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeat.

Gli elementi conoscitivi su cui si fonda l'atto devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ad origine nel provvedimento impositivo) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 2

Sentenza del 11/03/2014 n. 6144

Intitolazione:

Avviso di liquidazione dell'imposta di registro – Omessa motivazione – Legittimità (riferimento agli estremi dell'atto da tassare).

Massima:

In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore (nella specie relativo all'imposta di registro sulla cessione di azienda), senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell'art. 52 comma 2 bis Dpr 26/04/1986 n. 131, del dovere di allegazione delle informazioni date dal cedente (l'azienda) ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull'avviso di accertamento.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 18

Sentenza del 27/01/2014 n. 309

Intitolazione:

Registro – Illegittimità avviso di liquidazione – Mancata allegazione della sentenza all'avviso di liquidazione – Insussistenza.

Massima:

Non sussiste l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione della sentenza qualora dalle deduzioni della parte si evinca che la stessa ha avuto piena conoscenza della sentenza de quo.

Intitolazione:

Sentenze di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale – Applicazione art. 8 lett. c) della tariffa, parte prima, allegato A al Dpr 131/1986.

Massima:

Nel caso di sentenze di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale trova applicazione l'art. 8, lett. c) della tariffa, parte prima, allegato A al Dpr 131/86 ovvero l'aliquota pari al 1%.

Intitolazione:

Proprietà indivisa – Obbligazione solidale ex art. 57 del Dpr 131/86.

Massima:

Trova corretta applicazione il principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta in presenza dell'obbligazione prevista dall'art. 57 del Dpr 131/86 per il pagamento dell'imposta in relazione ad una sentenza emessa in un



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

giudizio con una pluralità di parti avente ad oggetto una proprietà indivisa tra questi.

Contra: Cassazione sent. 10/08/2010 n. 18532:

l'obbligo di allegazione degli atti previsto dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente è volto a garantire il diritto dei contribuenti ad avere piena e immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutare la fondatezza. E', quindi, illegittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro che indichi soltanto la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza allegarla e senza fornire la prova che il provvedimento fosse stato notificato o comunicato al contribuente, a nulla rilevando che questi era stato parte del giudizio civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione. Il mero riferimento nell'avviso al numero e alla data della sentenza, senza nessun'altra precisazione, non è infatti sufficiente a ritenere l'atto richiamato conosciuto o comunque conoscibile dall'interessato, per il solo fatto che egli era stato parte nel relativo processo. Una così scarna indicazione dell'atto imporrebbe al suo destinatario un'attività di ricerca del documento medesimo che comprimerebbe il diritto di difesa del contribuente, diritto alla cui tutela è appunto funzionale l'obbligo di allegazione degli atti previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione I

Sentenza del 03/03/2014 n. 942

Intitolazione:

Imposta di registro – Registrazione atti giudiziari in misura fissa e proporzionale – Criteri e modalità di applicazione.

Massima:

In tema di assoggettamento all'imposta di registro degli atti dell'autorità giudiziaria, recanti condanna al pagamento di somme o valori (oltre a ipotesi da prestazioni o anche condanna alla consegna di beni di qualsivoglia natura), è prevista (art. 37 Dpr 131/86) l'applicazione dell'imposta proporzionale. Tanto, per il ben noto principio di alternatività sancito dal Dpr 131/86, finalizzato ad evitare l'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro di quelle operazioni già assoggettate e/o assoggettabili all'imposta Iva in forza della sua prevalenza.

Per quanto riguarda la tassazione degli interessi di mora dovuti sul debito principale (da sempre fondata sull'unitarietà della tassazione), al pregresso orientamento di inscindibilità del debito (oggetto di condanna) è, poi, seguito il principio giurisprudenziale secondo cui "le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'iva, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad Iva".



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 51

Sentenza del 04/03/2014 n. 2133

Intitolazione:

Imposta di registro – Avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni – Imposta di registro su impugnazione di sentenza del Giudice di pace in giudizio di valore inferiore ad euro 1.033,00 – Esenzione ex art. 46 legge 374/91.

Massima:

L'art. 46 della legge 374/91 introduce un regime di favore per gli atti relativi alle cause e alle attività conciliative indicate, esentandoli dall'applicazione di norme tributarie generali quali quelle relative all'imposta di registro e di bollo. Va, dunque, applicato il principio di indubbia preminenza interpretativa per cui le norme di agevolazione fiscale, derogando al principio di assoggettamento tributario di ogni manifestazione di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost., sono norme di stretta interpretazione non estendibili ai casi non espressamente previsti (Cass. N. 20117/12).

Dai dati evincibili dal testo normativo, sia dello stesso art. 46 che della sua "sedes materiae", va desunto che la norma è inserita testualmente in una sedes materiae assai specifica, costituita dalla legge recante "l'istituzione del Giudice di Pace" (legge 21/11/1999 n. 374).

L'art. 46, rubricato come regime fiscale, si inserisce appieno nella "consecutio" di norma in argomento, nell'ambito del capo IV della legge organica, volto a contenere norme di coordinamento e transitorie rispetto all'introduzione del nuovo giudice onorario.

Solo con uno sforzo interpretativo trasbordante, dunque, potrebbe ritenersi che il testo di detto articolo non debba leggersi, in rapporto alle norme che lo



precedono e lo seguono, di applicazione innanzi al solo Giudice di pace ed essere suscettibile di applicazione generale a qualsiasi giudizio, anche innanzi ad altri organi giurisdizionali.

Dall'analisi del tenore immediato della disposizione, deve sottolinearsi che solo con il D. lgs. 51/98, recante "norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", l'art. 46 fu privato di un secondo comma che – precedentemente in vigore – fu abrogato.

Il legame strettissimo tra il primo e secondo comma della disposizione agevolativa è reso chiaro dall'utilizzo del medesimo soggetto grammaticale (gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa). Tali atti, dunque, leggendo congiuntamente i due commi, a seconda del valore se inferiori o superiori alla soglia, venivano esentati del tutto (e successivamente esentati parzialmente e sottoposti al solo regime del contributo unificato) e ricondotti al regime impositivo comunque agevolato previsto per le cause innanzi al Pretore (soppresso con la legge 51/98).

La lettura congiunta dei due commi, necessaria in un'ottica di ricerca della "voluta legis", non può dunque significare altro che il regime agevolato conosceva due gradini: per le attività di valore minimo, la parificazione a regime precedentemente esistente per il giudice di prossimità, ossia il Pretore.

Deriva da quanto innanzi la necessità di affermare l'applicabilità dell'art. 46 della legge 21/11/1991 n. 374 e del regime agevolativo ivi previsto ai soli giudizi e attività conciliative sotto l'indicata soglia di valore, svoltisi innanzi al Giudice di pace, e non innanzi ad altri organi giudiziari, quand'anche di impugnazione di provvedimenti del Giudice di pace resi in giudizi di prime cure e soggetti all'applicazione della disposizione.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione I

Sentenza del 14/04/2014 n. 308

Intitolazione:

Contributo unificato in ipotesi di ricorso cumulativo avverso più atti impositivi – Somma del valore degli atti impugnati.

Massima:

Nell'ipotesi di un ricorso cumulativo di atti singolarmente inferiori al limite di legge, ma che nell'insieme lo superano, appare contrario alla logica di protezione della norma (art. 14 comma 3 legge 115/02 mod. dall'art 1 comma 598 lett a) legge 147/13 in vigore razione temporis) avallare un'interpretazione atomistica sul valore della lite che porterebbe ad escludere l'obbligo di assistenza tecnica.

Il legislatore è intervenuto, invero, per dirimere le insorte incertezze al riguardo, avendo chiarito, con la modifica recata dal cit. art. 1 legge 147/2013, che il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ma la disposizione è in vigore dall'1/1/2014 e, non essendo retroattiva, va applicata razione temporis.

L'attività impositiva giustificante l'atto sanzionatorio impugnato non risulta corretta in assenza del sostegno della recente precisazione normativa per il calcolo del contributo unificato.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 3

Sentenza del 10/02/2014 n. 838

Intitolazione:

Contributo unificato in eccedenza con versamento ed. semplificato – Richiesta di rimborso a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – Titolarità del diritto azionato.

Massima:

Il Mef nell'interpretazione fornita con la sua circolare n. 23 del 2007, in tema di rimborso del contributo unificato versato in eccedenza, anche tramite contrassegno (ed. semplificato), nel dettagliare in via generale quali fossero i requisiti indispensabili, ha individuato "...l'univoca identificabilità del contribuente che ha effettuato il versamento e del giudizio di riferimento".

La preclusione del diritto al rimborso del contributo unificato, pertanto, vige finché il soggetto che lo richieda non sia in grado di dimostrare di essere colui che ha effettuato il versamento, mediante l'iscrizione a ruolo della causa e attraverso l'esame dell'atto introduttivo del giudizio e della "nota di iscrizione a ruolo".

La questione va risolta sostanzialmente con il richiamo a un altro principio generale – di ordine processuale – secondo cui per far valere un diritto bisogna provarne l'esistenza e, in primo luogo, la titolarità.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 30

Sentenza del 12/06/2014 n. 15356

Intitolazione:

Contributo unificato – Avviso di pagamento . Prenotazione a debito da parte del Concessionario della riscossione – Insussitenza.

Massima:

Il Concessionario della riscossione Equitalia Sud SpA è tenuto al pagamento del contributo unificato per i ricorsi relativi alle controversie fiscali dal momento che il beneficio della prenotazione a debito è consentito nei processi di riscossione dinanzi al giudice ordinario ed escluso nei processi tributari. La prenotazione a debito è applicata solamente all’Agenzia delle Entrate e del Territorio, delle Dogane, del Demanio e non anche all’Agente della riscossione.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 30

Sentenza del 12/06/2014 n. 15357

Intitolazione:

Contributo unificato – Invito al pagamento contributo unificato.

Massima:

La prenotazione a debito in favore di Equitalia è consentita per le sole procedure di riscossione coattiva, quali quelle disciplinate dagli art. 50 e ss. Dpr 602/73. Qualora si tratta di un giudizio che si colloca a monte della formazione di un valido titolo esecutivo, la richiesta esenzione non opera.

D'altra parte, l'art. 12 comma 5 D. lgs. 160/12 è chiaro nel menzionare solo l'Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Demanio e del Territorio, tra i soggetti beneficiari della prenotazione a debito.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 12

Sentenza del 19/06/2014 n. 16369

Intitolazione:

Contributo unificato – Invito al pagamento del tributo – Giurisdizione del giudice tributario e autonoma impugnabilità – Prenotazione a debito dell’Agente della riscossione – Esclusione.

Massima:

La tesi secondo cui agli Agenti della riscossione sia consentita la prenotazione a debito del contributo unificato nell’ambito dei giudizi originati in occasione di tutte le attività del Concessionario, ivi compresi i processi tributari, in quanto amministrazione pubblica, è destituita di fondamento. Non esistono, infatti, norme che dispongono in tal senso: gli art. 197 Dpr 115/02 e art. 48 comma 1 Dpr 602/73 attengono a procedure esecutive e non a tutte le attività del Concessionario, distinguendo il legislatore tra la riscossione delle imposte, mediante ruoli, a mezzo di cartella esattoriale ex art. 25 Dpr 602/73, e la riscossione coattiva, mediante espropriazione forzata regolata dagli art. 49 e 50 del medesimo Dpr. Pertanto, solo per l’attività del Concessionario afferente le procedure esecutive e di riscossione coattiva, di competenza del giudice ordinario presupponendosi l’esistenza di un titolo esecutivo, è prevista la prenotazione a debito.


Nell’ambito del processo tributario, qualora Equitalia SpA, in veste di ricorrente adisca il giudice tributario non svolge la tipica attività del Concessionario volta all’acquisizione, anche forzosa, di entrate all’Erario, per cui, venendo meno la ratio sottesa alle funzioni particolari in vista del cui soddisfacimento è prevista la procedura della prenotazione a debito, la stessa,



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

come qualunque contribuente, è obbligata al pagamento del contributo unificato.

Stante la natura di entrata tributaria del contributo unificato, è incontrovertibile la giurisdizione della Commissione Tributaria ex art. 2 D. lgs. 546792 e l'autonoma impugnabilità dell'invito al pagamento del tributo, rappresentando una pretesa tributaria diretta ad incidere immediatamente nella sfera patrimoniale del contribuente e determinante comunque l'interesse ad agire.





Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 9

Sentenza del 17/07/2014 n. 19238

Intitolazione:

Contributo unificato – Invito al pagamento – Impugnabilità – Ammissibilità – Sussistenza – Prenotazione a debito da parte dell’Agente della riscossione – Insussistenza.

Massima:

Il contributo unificato, se non integra una imposizione tipicamente contributiva, ricade nell’ampia categoria delle imposizioni a carattere paracommutativo, vale a dire quelle che hanno come presupposto di fatto la fruizione di un pubblico servizio che, nella fattispecie, è rappresentato appunto dall’accesso alla tutela giurisdizionale. In tale prospettiva esegetica la giurisprudenza, tenuto conto della peculiare natura giuridica della prestazione, ha consolidato l’orientamento della sussistenza piena della giurisdizione delle Commissioni Tributarie in materia di contributo unificato. L’elencazione degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, non costituendo un numerus clausus, non esclude la facoltà del contribuente di contestare anche quelli non specificatamente enunciati dall’art. 19 D. lgs. 546/92, come nella fattispecie. Ne deriva che ogni atto è impugnabile alla condizione che contenga la manifestazione di una definita pretesa tributaria. Sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato i ricorsi dell’Amministrazione statale centrale e periferica dello Stato, nonché le Agenzie fiscali (Entrate e Territorio, Dogane e Monopoli, Demanio). Non è ammessa, invece, la prenotazione a debito per i ricorsi presentati dall’Agente della riscossione che è tenuto al versamento del contributo unificato, non



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

potendosi applicare al processo tributario la prenotazione a debito prevista per controversie relative alla procedura esecutiva.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 2

Sentenza del 20/02/2014 n. 699

Intitolazione:

Contributo unificato – Invito al pagamento del tributo – Giurisdizione del giudice tributario e autonoma impugnabilità dell'atto – Prenotazione a debito dell'Agente della riscossione – Esclusione.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2 D. lgs. 546/92, è pacifica sia la giurisdizione della Commissione Tributaria in tema di controversia avverso l'invito al pagamento del contributo unificato, sia l'impugnabilità autonoma dell'atto, contenente una compiuta pretesa inpositiva e ancorché non espressamente nell'elenco di cui all'art. 19 D. lgs. 546/92.

Le disposizioni di cui all'art 12, comma 5 D.L. 16/12 (confermate dalla Circolare 1/DF del Mef), ammettono alla prenotazione a debito del contributo unificato soltanto gli organi dell'Amministrazione statale centrale e periferica dello stato, nonché le Agenzie Fiscali (Entrate, Territorio, Dogane e Monopoli, Demanio) e quindi, non prevedono tale possibilità anche per i Concessionari della riscossione, che sono pertanto tenuti al versamento, non potendosi applicare al processo tributario la prenotazione a debito prevista dall'art. 157 Dpr 115/02 concernente le controversie relative alla procedura esecutiva.

Il cit. art. (intitolato: spese processuali della procedura esecutiva attivata dal Concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo) richiama l'art. 48 Dpr 602/73 (rubricato: tasse e diritti per atti giudiziari), che, pur riducendo alla metà le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva, esclude espressamente



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

dalla prenotazione a debito il Concessionario. Entrambe le norme fanno preciso ed esclusivo riferimento alla procedura esecutiva e al procedimento di riscossione coattiva, e non già a tutte le attività del concessionario.

Seppure è vero che tutti i procedimenti in questione fanno capo allo stesso soggetto, l'Agente della riscossione, che è portatore di interessi anche economici in merito, è altrettanto vero che non sussiste identità di ratio tra quelli che si svolgono avanti al giudice ordinario e quelli tipici del processo tributario: quelli dell'espropriazione forzata, infatti, presuppongono l'esistenza del titolo esecutivo, il processo tributario, invece, è teso ad accertarne l'esistenza, la legittimità e la definitività.

Deve ritenersi in definitiva che le disposizioni del T.U. sulle spese di giustizia che contemplano la prenotazione a debito abbiano natura puntuale e speciale e non consentano una diversa interpretazione.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 2

Sentenza del 20/02/2014 n. 704

Intitolazione:

Contributo unificato - Riscossione contributo unificato - Avviso di pagamento - Prenotazione a debito del Concessionario della riscossione - Insussistenza.

Massima:

E' pacifica la giurisprudenza delle Commissioni Tributarie in ordine alle controversie riguardanti il contributo unificato per la natura di entrata tributaria dello stesso; altrettanto pacifica è l'impugnabilità dell'avviso di pagamento, in quanto contenente una pretesa tributaria ben definita e per costituire oramai ius receptum il riconoscimento dell'impugnabilità di un atto, ancorché non espressamente contenuto nell'elenco di cui all'art. 19 D. lgs. 546/92, che esprime una compiuta pretesa tributaria.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 14

Sentenza del 17/03/2014 n. 1269

Intitolazione:

Contributo unificato – Fruizione dell’istituto della prenotazione a debito da parte degli Agenti della riscossione – Non sussiste.

Massima:

L’Equitalia SpA, Agente della riscossione, è tenuta al pagamento del contributo unificato non potendo usufruire dell’istituto della prenotazione a debito. Infatti, l’istituto della prenotazione a debito è disciplinato dall’art. 11 del TUSG secondo il quale il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’amministrazione pubblica. Ne discende che l’Equitalia SpA non può considerarsi ricompresa fra gli enti cui è consentita la prenotazione a debito disciplinata dall’art. 158 TU 115/2002, essendo l’Equitalia SpA, Agente della riscossione, una società costituita per l’espletamento di una funzione, la riscossione.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 14

Sentenza del 17/03/2014 n. 1271

Intitolazione:

Contributo unificato – Fruizione dell’istituto della prenotazione a debito da parte degli Agenti della riscossione – Non sussiste.

Massima:

Non è ammessa la prenotazione a debito da parte dei Concessionari della riscossione che sono tenuti al versamento del contributo unificato, non potendosi applicare al processo tributario al prenotazione a debito prevista dall’art. 157 Dpr 115/02, concernente le controversie relative alle procedure esecutive (Direttiva n. 2/DGT del 14/12/2012),

Sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato gli organi dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato nonché le Agenzie fiscali (Entrate e Territorio, Dogane e Monopoli, Demanio).

Ne discende che l’Equitalia SpA non può considerarsi ricompresa fra gli enti cui è consentita la prenotazione a debito.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 14

Sentenza del 17/03/2014 n. 1286

Intitolazione:

Contributo unificato – Competenza delle Commissioni Tributarie in materia di contributo unificato – Impugnabilità dell’invito al pagamento del contributo unificato – Debenza del contributo unificato da parte dei Concessionari della riscossione nei processi tributari.

Massima:

La Commissione Tributaria è competente in materia di contributo unificato, avendo quest’ultimo natura tributaria. Nonostante non menzionato nell’elenco di cui all’art. 19 lett. d) D. lgs. 46/92, l’invito al pagamento del contributo unificato è impugnabile in quanto contenente una pretesa tributaria ben definita e suscettibile di produrre una lesione diretta e immediata della posizione soggettiva del contribuente, comportando, quindi l’interesse a ricorrere.

I Concessionari della riscossione sono tenuti al versamento del contributo unificato, non potendosi applicare al processo tributario la prenotazione a debito prevista dall’art. 157 Dpr 115/02, concernente le controversie relative alle procedure esecutive.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 2

Sentenza del 11/06/2014 n. 2635

Intitolazione:

Contributo unificato - Invito al pagamento del tributo - Autonoma impugnabilità - Valore della controversia - Retroattività della nuova disciplina.

Massima:

L'invito al pagamento è atto autonomamente impugnabile in quanto atto emanato da Ente impositore contenente una pretesa portata a conoscenza del contribuente.

Stante la natura tributaria del contributo unificato e considerato il tenore letterale del comma 5 dell'art. 12 D. lgs. 546/92, è da rimarcarsi, in particolare, che il parametro di riferimento del processo tributario non è la domanda di parte bensì l'atto impositivo oggetto di impugnazione, sicché è il valore di tale atto, singolarmente considerato, a determinare il valore della controversia, senza che possa trovare applicazione la norma generale dettata dall'art. 10 c.p.c. in considerazione della peculiarità della materia tributaria e senza che residui margini di discrezionalità per il ricorrente. La correttezza dell'esposta conclusione è dimostrata, a posteriori, dalla norma contenuta nell'art. 14, comma 3-bis Dpr 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 598 lett a) legge 147/13. Tale norma, nel prescrivere che il valore della lite debba essere dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito, non fa che richiamare la precedente normativa sulle modalità di determinazione del contributo unificato, esplicitando ciò che già risultava dalla legge richiamata, ossia dal 5 comma dell'art. 12 D. lgs. 546/92. La tecnica del legislatore del 2013 è stata, infatti, quella di richiamarsi alla



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

precedente disciplina, formandone una interpretazione autentica, e aggiungendo ad essa la nuova prescrizione dell'indicazione, nelle conclusioni del ricorso, del valore della lite determinato per ciascun atto impugnato, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 D. lgs. 546/92. Ne consegue la retroattività della nuova disciplina.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 22/0/2014 n. 116

Intitolazione:

Tributi doganali – Accise – Ricorso avverso avviso di pagamento – Omessa risposta alle deduzioni del contribuente avverso il Pvc – verifica fiscale di durata superiore ai 30 giorni – Illegittimità dell’avviso impugnato – Non sussiste.

Massima:

L’Agenzia delle dogane non ha alcun obbligo di rispondere alle controdeduzioni del contribuente avverso il Pvc della Guardia di Finanza, che resta un atto interno e prodromico all’avviso di accertamento che lo recepisce, con conseguente implicito rigetto delle eventuali osservazioni.

Il periodo massimo di durata della verifica fiscale, fissato in 30 giorni salvo proroghe motivate, va computato escludendo i giorni prefestivi e festivi



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 20/10/2014 n. 1044

Intitolazione:

Dogane – Invito al pagamento accise alcolici – Richiesta di abbuono delle accise in seguito alla comunicazione della rottura di un tino e dello sversamento di liquore.

Massima:

In tema di richiesta di abbuono delle accise su una partita di liquore, sversato a seguito della rottura di un tino, la Ctp ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta della ricorrente in quanto non emerge la prova certa e inconfutabile dell'effettiva perdita del prodotto che possa dar luogo all'abbuono delle accise richiesto. Né può essere riconosciuto, sulla scorta delle argomentazioni e della documentazione degli atti, il caso fortuito invocato dalla parte.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 52

Sentenza del 29/01/2014 n. 841

Intitolazione:

*Tributi doganali - Invito al pagamento - Termine triennale di prescrizione -
Sussiste - Proroga del termine di prescrizione - Condizioni.*

Massima:

La richiesta di pagamento dei dazi doganali deve avvenire entro tre anni dall'emissione della bolletta doganale, giustamente disposto dall'art. 29, comma 1, legge 428/1990. La proroga del termine di prescrizione triennale dell'azione doganale è possibile solo qualora la notizia criminis che impedisca l'esatta quantificazione dei dazi sia trasmessa alla competente Procura della Repubblica nel termine triennale di cui all'art. 84 Dpr 43/73, al fine di ridurre la discrezionalità degli uffici doganali in materia, evitando di lasciare esposto il contribuente all'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici sine die.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 07/05/2014 n. 568

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Esenzione prima casa – Unità catastali contigue appartenenti ad uno dei coniugi – Unificazione catastale – necessità.

Massima:

L'agevolazione per la “prima casa”(poi diventata esenzione con il D.L. 93/05 e con decorrenza dal 2008) spetta anche nel caso di contemporaneo utilizzo, come prima casa, di più unità catastali contigue ciascuna appartenente ad uno dei coniugi, purché il derivato complesso abitativo non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo l'effettiva destinazione ad abitazione principale e spettando l'agevolazione una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge. Quindi, nel caso di specie, è necessario l'unificazione catastale delle due unità abitative, non essendo sufficiente la sola proiezione DOCFA, tenuto conto del principio enunciato dall'art. 2 lett. A) D. lgs. 504/92 secondo cui, ai fini dell'imposta (e quindi delle relative detrazioni o esenzioni), per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 07/05/2014 n. 575

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Area edificabile di immobile ancora in costruzione – Non assoggettabilità all'imposta – Dichiarazione del vincolo pertinenziale – necessità.

Massima:

Qualora un fabbricato sia iscritto in catasto e non sia stata ancora attribuita alcuna rendita, il valore ad esso attribuibile ai fini della tassazione è pari a quello dell'area di sedime sulla quale lo stesso insiste, risultando la semplice iscrizione presupposto sufficiente per la sua tassazione e a nulla rilevando che il bene sia non ancora finito ovvero non utilizzato. In relazione alle particelle di terreno, assunte dal proprietario quali pertinenze dell'immobile ancora in costruzione, in tema di imposta comunale sugli immobili, attesa l'indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico, spettando al contribuente l'esplicitazione della sussistenza di un tale vincolo mediante apposita dichiarazione da rendere prima di un eventuale recupero a tassazione da parte dell'ente territorialmente competente.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 05/06/2014 n. 706

Intitolazione:

*Tributi locali – Ici – Avviso di accertamento – Motivazione – Obbligatorietà
– Area edificabile – Prg adottato – Presupposto dell'imposta – Sussistenza.*

Massima:

L'avviso di accertamento per la sua validità deve contenere gli elementi essenziali per consentire l'esercizio del diritto di difesa.

L'inclusione nel Prg adottato di un'area fabbricabile è sufficiente per far sorgere l'obbligo del pagamento dell'imposta. A nulla rileva che l'accordo di programma disciplinante eventuali e conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici (Prg) sia stata reso inefficace dal Consiglio di Stato.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 29/08/2014 n. 969

Intitolazione:

Tributi locali – Avviso di accertamento Tarsu, Tia, Ici a società dichiarata fallita – Notifica di avvisi di accertamento a mezzo PEC, allegati all’istanza di insinuazione al passivo fallimentare – Illegittimità della procedura di notificazione – Omessa notificazione degli atti al soggetto fallito.

Massima:

Gli avvisi di accertamento notificati a mezzo PEC sono nulli per illegittimità della notificazione con tale modalità telematica, per cui legittimamente il curatore li ha impugnati e ne ha proposto la esclusione dallo stato passivo.

In ambito tributario la notificazione degli atti a mezzo PEC è limitata alle sole attività della segreteria delle Commissioni Tributarie, con riferimento alle comunicazioni di trattazione e dei dispositivi dei provvedimenti adottati, non essendo ancora attribuita alcuna validità giuridica delle notifiche di atti impositivi a mezzo PEC.

Gli avvisi di accertamento, in caso di dichiarazione di fallimento, vanno notificati anche al soggetto dichiarato fallito, legittimato a resistere, in caso di inerzia della curatela.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 05/12/2014 n. 1258

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Aree edificabili – Tassazione – Limiti.

Massima:

In tema di imposte Ici va considerato edificabile il terreno che presenta possibilità edificatorie anche solo potenziali, indipendentemente dal fatto che il contribuente possa materialmente utilizzare tale terreno a scopo edificatorio.

In ipotesi di rientro del terreno, pur classificato in zona B1 del P.R.G., in area a rischio molto elevato (R4) del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, deriva il divieto assoluto di edificabilità il cui vincolo il Comune è tenuto a rispettare adottando i necessari adempimenti relativi a propri strumenti urbanistici.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 18

Sentenza del 27/01/2014 n. 293

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Avviso di accertamento a mezzo di servizio postale privato – Tassazione delle aree fabbricabili – Mancanza dei piani attuativi (piani particolareggiati o di lottizzazione) – Vincoli di in edificabilità.

Massima:

Il D. lgs. 58/2011, entrato in vigore il 30/04/2011, a completamento del processo di liberalizzazione del mercato postale, lascia affidati in via esclusiva al Fornitore del Servizio Universale (Poste Italiane SpA) alcuni servizi per esigenze di ordine pubblico, ossia i servizi inerenti la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20/11/1982 n. 890 e succ. modificazioni e quelli inerenti le notificazioni di cui all'art. 201 D. lgs. 285/92 (codice della strada).

Nel caso in esame, il servizio fornito dalla società, per conto del Comune in virtù di apposita convenzione, non rientrando tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane SpA, viene svolto secondo un canone di legalità che non può far ritenere inesistente la notifica.

In ordine alla tassazione delle aree fabbricabili, secondo la definizione contenuta nel D. lgs. 504/92 risulta logico dedurre che se l'edificazione è vietata fino all'approvazione dei piani attuativi (piani particolareggiati o di lottizzazione) o fino a quando la norma di salvaguardia non è stata revocata o dichiarata decaduta, con la conseguente impossibilità di fatto di ottenere valida concessione edilizia per edificare, non è suscettibile che quell'area è utilizzabile a scopo edificatorio.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 07/04/2014 n. 3523

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Sanzione per omessa denuncia – Divieto di duplicazione.

Massima:

La sanzione per omessa denuncia Ici per diversi anni non può essere duplicata nel senso che la stessa si rinnova automaticamente, di anno in anno, soltanto nel caso di dichiarazione infedele e non anche nel caso di dichiarazione omessa.

Tale orientamento, già riportato nella circolare Mef n. 184/E del 13/07/1998 è stato ribadito dallo stesso Ministero in data 12/02/2012 in risposta alle interrogazioni parlamentari n. 4-00702 del 18/09/2001 e n. 4-00655 del 12/09/2001, e, infine, espresso nella nota del 23/07/2003 della Direzione Regionale delle Entrate – Emilia Romagna, che ha precisato che la sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia Ici va applicata soltanto per l'annualità di riferimento della dichiarazione o denuncia omessa, non rilevando le annualità successive, per le quali può solo ipotizzarsi la violazione dell'obbligo periodico di pagamento del tributo.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 19/03/2014 n. 395

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu -Finanziaria 2007 – Termini decadenza azione accertatrice.

Legittimazione passiva Srl non cancellata dal Registro delle imprese.

Notifica ai soci – Società non estinta – Irritualità.

Massima:

Ai sensi della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) l'azione accertatrice va esperita entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata.

Legittima è la notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti della società prima della data della sua cancellazione ed entro un anno dalla stessa.

Irrituale è la notifica effettuata ai soci di una Srl qualora la società non risulti cancellata dal Registro delle imprese, essendo necessaria la notifica presso l'ultima sede della società.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 04/06/2014 n. 702

Intitolazione:

Tributi locali – Avviso di accertamento Tarsu – Liquidazione dell'imposta con riferimento alla effettiva produzione di rifiuti – Inutilizzabilità dei locali – Immobili concessi in locazione a terzi – Omissione delle denuncia di variazione e del pagamento del tributo – Cumulo giuridico delle sanzioni.

Massima:

In tema di Tarsu, la circostanza di aver concesso in locazione o in comodato d'uso alcuni locali in assenza di comunicazione al Comune non comporta l'obbligo del pagamento della tassa a carico dei soggetti detentori dei locali.

La normativa prevede l'obbligo, da parte del proprietario, di denunciare gli immobili occupati e, in caso di variazione della detenzione, che dia luogo ad una sostituzione nella soggettività passiva del tributo, di denunciare l'avvenuta variazione, restando, in mancanza obbligato in proprio.

Compete al contribuente la dimostrazione della destinazione dei locali ad un determinato uso e che tale uso non comporta la produzione di rifiuti.

In caso di omessa denuncia ai fini Tarsu per più annualità, la sanzione applicata deve essere unica e determinata attraverso il criterio del cumulo giuridico.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 00/00/2014 n. 5090

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Tassa dovuta su tutte le aree utilizzate fatto eccezione per i locali adibiti alla produzione e per le aree scoperte non utilizzate.

Massima:

La Tarsu per i capannoni industriali è dovuta da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti – ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde – esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, ivi comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63 D. lgs. 507/93).

Pertanto i soggetti passivi hanno l'obbligo di denuncia dell'occupazione o detenzione dei locali tassabili siti nel territorio del comune e, in connessione con l'obbligo di presentare tale dichiarazione di scienza, è attribuito al Comune il potere ai sensi del comma 1 dell'art. 72 D. lgs. 507/93 di motivare gli avvisi di accertamento d'ufficio (in caso di omessa denuncia) o in rettifica (in caso di denuncia infedele o incompleta) entro specifici termini di decadenza (artt. 71 e 73).

E' prevista l'esclusione o l'esonero dal tributo in determinati casi in cui gli immobili si trovino in condizione di non poter produrre rifiuti, mentre è, di regola, irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia, in concreto,



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

*autonomamente provveduto allo smaltimento (art. 62 commi 2, 3 e 5) come
nella fattispecie.*



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 26/03/2014 n. 438

Intitolazione:

Tributi locali - Diritto annuale CCIAA - Riscossione - Cartella di pagamento diritto annuale di iscrizione nel registro delle imprese - Cartella notificata ai soci in qualità di coobbligati in solido - Società cancellata - Prescrizione del diritto.

Massima:

Nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (ex art. 2291 c.c.). La cancellazione della società di persone comporta solo l'estinzione della stessa, ma non determina la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei confronti dei terzi. Essi pertanto si trasferiscono in capo ai soci, salvo l'eventuale prescrizione decennale da far valere, previa prova che la spedizione dell'impugnata cartella sia avvenuta oltre il decennio dalla estinzione della società dal registro delle imprese (nel caso in discussione oltre il 31/12/2012).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 51

Sentenza del 12/12/2014 n. 10855

Intitolazione:

Tributi locali – Tasse automobilistiche – Riscossione coattiva – Decadenza ex art. 25 comma 1 lett. c) Dpr 602/73.

Massima:

Il tenore letterale dell'art. 76 Dpr 43/88, che rinvia al solo comma 1 dell'art. 63, e del comma 3 dello stesso art. 63, che fa solo salva l'applicazione delle norme del Dpr del 1973 limitatamente all'ambito loro proprio di originaria portata (continuano), porta ad escludere qualsiasi richiamo a norme incidenti sulla decadenza, quale l'art. 25 comma 1 lett. c) dpr 602/73 (che impone la notifica della cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo), posto che detta norma anche originariamente non era applicabile al tributo di specie.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 7

Sentenza del 11/11/2014 n. 26770

Intitolazione:

Tributi locali – Tributo speciale per il conferimento e il deposito di rifiuti solidi in discarica provenienti da attività di bonifica e smaltimento (cd. ECOTASSA).

Massima:

In tema di tributo per il conferimento e il deposito di rifiuti solidi in discarica, provenienti da attività di bonifica e smaltimento (L. 28/12/1995 n. 549), titolare dell'obbligazione tributaria è il gestore dell'attività economica d'impresa di stoccaggio dei rifiuti.

La normativa di settore individua il soggetto passivo della tassa in colui che gestisce in senso materiale la discarica, non già in quel soggetto che gestisce il ciclo rifiuti in un determinato ambito territoriale, potendo solo il primo quantificarla, cioè misurare la quantità e verificare la qualità dei rifiuti conferiti sulla base delle annotazioni dei registri di carico e scarico del deposito e calcolare la tassa dovuta.

La normativa nazionale relativa alla ecotassa non è contraria ai principi comunitari in materia (direttiva CEE 199/31 del 26/04/1999 e 2000/35 del 29/06/2000), prevedendo la normativa di settore un sistema che, per effetto dell'obbligo di rivalsa, grava in ultima istanza sui produttori dei rifiuti conferiti in discarica, non sui gestori di questa, ai quali è richiesto l'onere di anticipazione della tassa e, quindi, una specifica organizzazione dell'attività d'impresa, anche finanziaria.

La normativa statale e regionale in materia di ecotassa (art. 34 L. 549/95 e art. 11 L.R. Campania 16/2010) attribuisce ai “funzionari provinciali..... il



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

compito di contestare le violazioni, assegnando alla Guardia di Finanza – in funzione di polizia con competenza generale – il compito di cooperare con detti funzionari per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’acceertamento dell’imposta....procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province”.

Il presupposto impositivo, avuto riguardo al principio di legalità che informa l’intero sistema tributario, sussiste in base alla sola legge statale e nella misura minima prevista, ma la mancata regolamentazione dell’imposta da parte della Regione incide sul contenuto dell’obbligazione e, quindi, sulla sua esigibilità.

Non è, pertanto, possibile mettere in atto una prestazione tributaria conforme a legge quando la stessa è da eseguire sulla base di una produzione normativa non ancora completata e tale da rendere inconcepibilmente incerta la configurazione degli obblighi strumentali connessi al prelievo fiscale.

Il dettato del comma 2 dell’art. 18 L.R. 16/2000 non legittima l’interpretazione suggerita dalla Regione Campania della retroattività dell’obbligazione tributaria, secondo il principio della non retroattività della legge tributaria codificato dall’art. 3 L. 212/2000 e di un’interpretazione sistematicamente orientata della norma regionale, che si è limitata a disciplinare con efficacia normativa, erga omnes ed in via generale, i rapporti tributari futuri e quelli non ancora definiti, laddove i rapporti obbligatori relativi ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore non possono essere rimessi in discussione dalle norme regolamentari sopravvenute.